



REPUBBLICA ITALIANA  
in nome del Popolo Italiano

## LA CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI MILANO

### SEZIONE SECONDA

Composta dai Signori:

1 - Dott.ssa Anna CONFORTI	Presidente
2 - Dott. Fabio TUCCI	Consigliere
3 - Sig. Guia FONTANA	Giudice Pop.
4 - Sig. Francesco BONA	Giudice Pop.
5 - Sig. Giulio Giuseppe VILLA	Giudice Pop.
6 - Sig. Roberto LODI	Giudice Pop.
7 - Sig. Nicoletta COLOMBO	Giudice Pop.
8 - Sig. Stefano RIZZO	Giudice Pop.

ha pronunciato la seguente

**sentenza**  
nella causa penale  
contro

- 1) **BORTOLATO DAVIDE**, nato a Treviso il 7.11.1970;  
arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto a Catanzaro;  
**DETENUTO - PRESENTE**
- 2) **CAPRIO AMARILLI**, nata a Padova il 19.6.1980; dom.  
eletto in Padova Via D'Alemagna n. 2/C;  
**LIBERA - PRESENTE**
- 3) **DAVANZO ALFREDO**, nato a Treviso il 7.2.1957; arr. il  
12.2.2007; attualmente detenuto a Catanzaro;  
**DETENUTO - PRESENTE**

N. 37/12 della Sentenza

N. 20/12 Reg. Gen.

UDIENZA  
del giorno

15 - 22 e 28 MAGGIO 2012

Addi \_\_\_\_\_  
trasmesso l'estratto esecutivo  
alla Procura Generale della  
della Repubblica di Milano

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_  
redatte le schede per il ca-  
sellario e le comunicazioni  
ai sensi della Legge Eletto-  
rale.

- 4) **GAETA MASSIMILIANO**, nato a Foggia il 6.8.1975; arr. il 12.2.2007; scarcerato il 28.5.2012, domicilio eletto in Via Monsignor Leonetti, 91 – FOGGIA;  
- ASSENTE PER RINUNCIA -
- 5) **GHIRARDI BRUNO**, nato a Milano il 20.11.1956; arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto a Catanzaro;  
**DETENUTO - PRESENTE**
- 6) **LATINO CLAUDIO**, nato a Mantova il 30.10.1957; arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto a Catanzaro;  
**DETENUTO - PRESENTE**
- 7) **MAZZAMAURO ALFREDO**, nato a Camposampiero (PD) il 14.6.1985; dom. eletto c/o il difensore di fiducia Avv. Giuseppe Pelazza, V.le Regina Margherita, 27b - Milano  
**LIBERO - PRESENTE**
- 8) **ROTONDI DAVIDE**, nato a Padova il 3.11.1961; elett. dom. c/o Avv. Carlo Covi, Via Caorle, 2 – Padova;  
**LIBERO – CONTUMACE**
- 9) **SCANTAMBURLO ANDREA**, nato a Padova il 20.6.1964; dom. eletto in Padova, Via D'Alemagna nr. 2/C;  
**LIBERO - PRESENTE**
- 10) **SCIVOLI SALVATORE**, nato a Mazzarino (CL) il 19.2.1952; dom. eletto in Nichelino (TO) Via G. Leopardi, 40;  
**LIBERO - PRESENTE**
- 11) **SISI VINCENZO**, nato a Filogaso il 08.10.1953; arr. il 12.2.2007; attualmente detenuto a Catanzaro;  
**DETENUTO – PRESENTE**
- 12) **TOSCHI MASSIMILIANO**, nato a Padova il 9.4.1980; arrestato il 12.2.2007; attualmente detenuto a Catanzaro;  
**DETENUTO – PRESENTE**

#### **A P P E L L A N T I**

gli imputati per mezzo dei loro difensori avverso la sentenza della 1<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano del 13.6.2009.

Gli imputati erano stati rinviati a giudizio per i seguenti reati:

### III

#### IMPUTATI

**BORTOLATO DAVIDE – CAPRIO AMARILLI – DAVANZO ALFREDO –  
GHIRARDI BRUNO – GAETA MASSIMILIANO – LATINO CLAUDIO –  
MAGON MICHELE – MAZZAMAURO ALFREDO – ROTONDI DAVIDE –  
SALOTTO FEDERICO – SCANTAMBURLO ANDREA – SISI VINCENZO –  
TOSCHI ALESSANDRO – TOSCHI MASSIMILIANO**

#### **CAPO A)**

dei reati previsti e puniti dagli articoli 81 1° comma, 112 nr. 1, 306 1° 2° e 3° comma (in relazione al 270 bis codice penale e quindi aggravato dall'art. 1 Legge 15/1980 nonché artt. 270 bis, 1° e 2° comma, codice penale per aver, in concorso tra loro e ROSSIN Valentino (giudicato separatamente) e con altre persone sconosciute (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque) secondo le qualifiche a ciascuno di loro rispettivamente ascritte ed appresso specificate, da un lato costituito, organizzato e partecipato, al fine di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis c.p., ad una banda armata (306 c.p.) e dall'altro costituito, diretto, organizzato, finanziato e partecipato a tale associazione (270 bis) avente iniziale denominazione "PCP-M – Partito Comunista Politico-Militare, che si propone il compimento, anche con l'uso delle armi, di atti di violenza (contro l'ordine pubblico, la vita e l'incolumità delle persone ed altri obiettivi "politici") con finalità terroristiche e di eversione dell'ordine democratico; associazioni caratterizzate da rapporti con altri gruppi operanti anche all'estero (in particolare in Svizzera) aventi analoghi obiettivi, nonché da una struttura compartimentata, avente un vertice operante in stato di clandestinità e dotate, infine, di un foglio di propaganda, clandestinamente diffuso, denominato "L'Aurora"; associazioni, costituite in Milano, tra il 2003 ed il 2004, tuttora operanti, aventi il loro principale centro operativo e logistico in Milano, ma aventi anche strutture operanti in altre zone d'Italia, tra cui Veneto e Piemonte.

In particolare:

**LATINO CLAUDIO, SISI VINCENZO, BORTOLATO DAVIDE E DAVANZO  
ALFREDO**

promotori, costitutori, capi ed organizzatori dell'associazione eversiva, anche con il compito di dirigere – i primi tre – le cellule rispettivamente operative a Milano, Torino e Padova, il quarto fino al suo rientro clandestino in Italia (12/11/2006) con funzioni di collegamento tra le cellule operanti in Italia e analoghe strutture eversive all'estero nonché la gestione e redazione del foglio di propaganda L'AURORA; nonché tutti con il conseguente compito di elaborare le linee operative e strategiche dell'associazione (tra le quali gli obiettivi da colpire, le azioni di autofinanziamento, la redazione e la diffusione del foglio L'AURORA, l'organizzazione dell'addestramento dei militanti all'uso delle armi, la pianificazione del rientro in Italia clandestino dello stesso DAVANZO, il reperimento delle armi e del munizionamento, la predisposizione dei documenti falsi, il reperimento del materiale idoneo alle contraffazioni, la ricerca degli appartamenti / "covi" sicuri);

#### **GHIRARDI BRUNO**

organizzatore, in costante contatto con i capi dell'organizzazione sopra indicati, con il ruolo, tra l'altro di reperire le armi e munizionamento mantenendo i rapporti con i fornitori delle stesse, di "tutelare" la conservazione delle armi, provvedendo alla loro manutenzione al fine di garantirne sempre l'efficienza, di sorvegliare i luoghi di "imbosco" delle medesime, di organizzare l'addestramento dei militanti all'uso delle armi, di svolgere "inchieste" nei confronti degli obiettivi da colpire, di curare l'autofinanziamento del gruppo attraverso furti e rapine;

#### **GAETA MASSIMILIANO**

organizzatore, con il compito, tra l'altro, di reperire materiale idoneo alle contraffazioni, i mezzi utilizzati anche per le azioni di autofinanziamento (come furgone sequestrato in Milano 12/6/2005), arnesi atti allo scasso, materiale meccanico, elettronico, informatico, addetto altresì alla manutenzione delle armi e del relativo munizionamento, fornendo altresì ospitalità nella propria abitazione ad altri membri del sodalizio e mettendo a disposizione le proprie capacità tecniche per la predisposizione di ordigni e apparecchiature idonee a neutralizzare eventuali controlli di polizia;

#### **ROTONDI DAVIDE**

organizzatore, con il compito, tra l'altro, di predisporre il rifugio (ubicato in Raveo) ove si stabiliva DAVANZO dopo il suo rientro clandestino in Italia, garantendone l'anonimato e il sostentamento nonché fornendo gli strumenti informatici necessari per la redazione de L'Aurora, il reperimento di apparecchi cellulari sicuri, ospitando il

DAVANZO anche presso la propria abitazione di Sistiana, facendo da collegamento tra quest'ultimo e l'associazione in particolare con BORTOLATO, nonché con il compito di reperire mezzi ritenuti sicuri per gli spostamenti, di mantenere costanti rapporti con i membri del sodalizio, partecipando anche alle riunioni strategiche del gruppo

### TOSCHI MASSIMILIANO

organizzatore, con il compito, tra l'altro, di concorrere alla preparazione delle prove di armamento (scelta del luogo, bonifica del luogo, sotterramento delle armi trasporto delle stesse), cui partecipava egli stesso, nonché al reperimento dei mezzi, in vista delle azioni criminose proprie del sodalizio quali le prove di armamento e di tiro, l'azione di autofinanziamento in Albignasego (tra cui il furto delle Fiat Punto e delle targhe di cui ai successivi capi di imputazione H) e I)) ed ancora con il compito di ideazione, preparazione e esecuzione dell'attentato dinamitardo contro la sede di Forza Nuova di Padova il 17/11/2006, nonché della redazione e divulgazione della relativa rivendicazione pervenuta a "Il Mattino" di Padova il giorno 22/11/2006, nonché, infine con il compito di mantenere i contatti costanti con la cellula padovana e tra questa ed i membri della cellula milanese;

### TOSCHI ALESSANDRO

partecipe, componente della cellula padovana, partecipante alle riunioni della medesima; organizzatore ed esecutore dell'attentato dinamitardo contro la sede di Forza Nuova di Padova il 17/11/2006, nonché autore della redazione e divulgazione della relativa rivendicazione pervenuta a "Il Mattino" di Padova il giorno 22/11/2006.

### CAPRIO AMARILLI e MAZZAMAURO ALFREDO

partecipi, agenti quali tramiti tra il gruppo padovano (in particolare BORTOLATO) e gli esponenti della cellula milanese, ruolo funzionale a garantire le comunicazioni tra i vertici delle due cellule; trasferitisi appositamente a Milano per iscriversi alla locale università allo scopo di avviare opera di proselitismo tra gli studenti; preposti ad effettuare inchieste su potenziali obiettivi, designati dal vertice del gruppo ad acquisire le necessarie competenze tecniche tese a consentire una diffusione più capillare dell'organo di propaganda L'AURORA, frequentando all'uopo il solo MAZZAMAURO i corsi organizzati in Svizzera da STAUFFACHER Andrea in data 11/11/2006 e 13/1/2007.

**SCANTAMBURLO ANDREA**

**partecipe**, componente della cellula operante a Padova, agente in stretto contatto con quella operante nel milanese e con il ruolo di fornire il proprio documento di identità per garantire il rientro clandestino in Italia di DAVANZO, designato ad acquisire le necessarie competenze tecniche tese a consentire una più capillare divulgazione dell'organo di propaganda L'AURORA, frequentando all'uopo il solo MAZZAMAURO i corsi organizzati in Svizzera da STAUFFACHER Andrea in data 11/11/2006, forniva altresì ospitalità presso la propria abitazione a membri del sodalizio e di usare tale appartamento per le riunioni del gruppo.

**SALOTTO FEDERICO**

**partecipe**, componente della cellula padovana, partecipando alle riunioni "strategiche" come per esempio quella dell'11/11/2006 in località Ponte di Brenta, designati ad acquisire le necessarie competenze tecniche tese a consentire una diffusione più capillare dell'organo di propaganda L'AURORA, frequentando all'uopo il corso organizzato in Svizzera da STAUFFACHER Andrea in data 13/1/2007, nonché preposto ad effettuare inchieste su potenziali obiettivi.

**MAGON MICHELE**

**partecipe**, metteva a disposizione del sodalizio sia la propria autovettura (Toyota Yaris) che ulteriori automezzi (Ford KA intestata alla zia, MELATO Norma), consegnandoli a BORTOLATO e TOSCHI Massimiliano per consentire loro spostamenti sicuri in concomitanza di azioni illecite (esercitazioni di tiro in Scolo Tron, preparazione del furto in Albignasego con sopralluoghi e prelevamento di armi dai luoghi di imbosco); contribuiva alle fasi preparatorie dell'azione di autofinanziamento in Albignasego (approntamento delle biciclette poi utilizzate per l'allontanamento da Albignasego...); partecipava a riunioni strategiche come, per esempio, quelle del 11/11/2006 in (località Ponte di Brenta), 30/1/2007 (Parco Bretelle), 4/2/2007 (Parco delle Farfalle).

**SCIVOLI SALVATORE**

**CAPO B)**

dei reati previsti e puniti dagli artt.110, 306 2° comma – 270 bis codice penale, aggravato dall'art. 1 Legge 15/1980, per avere consapevolmente fornito un apporto (concorso esterno) alla associazione costituita in banda armata di cui al capo di imputazione A), concretizzatosi, tra l'altro, nelle seguenti condotte:

- mettendo a disposizione i propri contatti con la malavita organizzata, per l'approvvigionamento delle armi, acquistando/ricevendo per conto del sodalizio criminoso in epoca antecedente e prossima al febbraio 2007 un numero imprecisato di armi sia comuni che da guerra e relativo munizionamento, tra le quali il kalashnikov rinvenuto a Gassino Torinese, il kalashnikov, la uzi e la skorpion rinvenuti in Arzecavalli, provvedendo anche al trasporto delle stesse nonché all'occultamento in luoghi di imbosco diversi da quelli individuati rendendosi disponibile al reperimento di ulteriore armamento (kalashnikov e armi corte e materiale esplosivo) fino alla notifica del provvedimento cautelare.
- Fornendo altresì i propri canali di approvvigionamento per acquisti ulteriori che si sarebbero dovuti concretizzare nel febbraio 2007 ma non completati a seguito degli arresti;

In Milano, Padova, Torino ed altrove fino al febbraio 2007.

**TONELLO ANDREA**

**CAPO C)**

dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 306 2° comma c.p. – 270 bis codice penale, aggravato dall'art. 1 Legge 15/1980, per aver consapevolmente fornito un apporto (concorso esterno) alla associazione costituita in banda armata di cui al capo di imputazione A), concretizzatosi, tra l'altro, nelle seguenti condotte:

- nel 2001/2002, in concorso con BORTOLATO e ROSSIN VALENTINO (giudicato separatamente), trasportava le armi di seguito indicate (nonché ulteriore materiale: sequestrato il 14 e 16 feb. 2007) da un nascondiglio in Padova (allo stato sconosciuto) sino all'abitazione (garage/legnaia) di ROSSIN, mettendo a disposizione per il trasferimento la propria autovettura (Fiat Tempra 1.6 SW targata PD-B34044), verificandone altresì lo stato di conservazione in un periodo immediatamente successivo.

1 pistola semiautomatica marca Sig. Sauer, cal. 7,65 mm Browning, matr. S 101834, con relativo caricatore (arma comune)
1 revolver marca Renato Gamba, cal. 38 spl con matricola abrasa (arma comune)
1 pistola Colt marca Taurus cal. 38 spl, matricola 1165775 (arma comune)
1 carabina Winchester, cal. 30-30 Winchester, matr. 400697726310, (arma comune) alterata riduzione del calcio
1 carabina Tyrol, cal. 22 Long Rifle, matr. abrasa, arma alterata riduzione del calcio, (arma comune); un caricatore monofilare; 2 cartucce cal. 22 Long Rifle
1 caricatore marca "Walther" per proiettili calibro 7,65 (parte di arma comune)
19 cartucce cal. 7,65 mm Browning, marche varie (munizionamento per arma comune)
45 cartucce cal. 7,65 mm Browning, marca Prvi Partizan (munizionamento per arma comune)
27 cartucce cal. 38 spl., marche varie (munizionamento per arma comune)
102 cartucce cal. 38 spl., marca Fiocchi, Norma e Federal (munizionamento per arma comune)
6 cartucce cal. 30-30 WIN, marca Winchester (munizionamento per arma comune)
8 cartucce cal. 9x21 mm marca Sellier&Bellot (munizionamento per arma comune)
39 cartucce cal. 9x21 mm marca Sellier&Bellot (munizionamento per arma comune)

- nel 2006 (29 e 30 dic.), garantiva supporto logistico nella fase esecutiva dell'azione di autofinanziamento organizzata dal sodalizio criminoso in località Albignasego (PD) (furto al bancomat – capo di imputazione G)), ospitando nella propria abitazione LATINO Claudio e GHIRARDI Bruno fino alla loro partenza per Milano, dando ricovero agli stessi anche dopo la fuga da Albignasego a seguito del fallimento dell'operazione; consentendo, altresì, l'occultamento delle armi (kalashnikov, uzi e munizionamento) che avevano LATINO e GHIRARDI. Armi che la mattina del 30/12/2006 venivano recuperate da BORTOLATO Davide che provvedeva a riportarle nel nascondiglio da cui erano state prese la notte tra il 28 e il 29/12/2006.

In Milano, Padova, Torino ed altrove fino al febbraio 2007.

### **SIMONETTO GIAMPIETRO**

#### **CAPO D)**

dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 306 2° comma – 270 bis codice penale, aggravato dall'art. 1 Legge 15/1980, per aver consapevolmente fornito un apporto



(concorso esterno) alla associazione costituita in banda armata di cui al capo di imputazione A), concretizzatosi, tra l'altro, nelle seguenti condotte:

- acquistando per conto del sodalizio criminoso, nel dicembre 2006, 50 cartucce calibro 9x21 marca Fiocchi (avvalendosi della sua licenza di porto di fucile per uso tiro a volo conseguita nell'aprile 2006), munizionamento che non denunciava alla Autorità di P.S.;
- rendendosi disponibile (con le proprie conoscenze e attrezzature) ad eseguire – sempre nell'interesse del sodalizio – la ricarica di ulteriori munizioni.

In Milano, Padova ed altrove fino al febbraio 2007.

**BORTOLATO DAVIDE – GHIRARDI BRUNO – GAETA MASSIMILIANO – LATINO CLAUDIO – SCIVOLI SALVATORE – SISI VINCENZO – TONELLO ANDREA – TOSCHI MASSIMILIANO**

**CAPO E)**

dei delitti previsti e puniti dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr. 1 codice penale, artt. 10 e 12 Legge 497/1974, artt. 1 e 21 Legge 110/1975, con l'aggravante per questi reati dell'art. 1 Legge 15/1980, artt. 23 e 29 Legge 110/1975, per aver, nel corso degli anni fino al febbraio 2007, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso tra loro ROSSIN VALENTINO (giudicato separatamente) ed anche con persone allo stato non identificate, occultato in luoghi di imbosco in Milano, Padova e Torino ed in altri posti non individuati, un numero imprecisato di armi comuni e da guerra, parti di esse (tutte clandestine), munizionamento nonché materiale esplosivo; arsenale che utilizzavano per gli scopi propri del sodalizio sovversivo di cui al capo A) (azioni di autofinanziamento, attentati, rapine, prove di armamento...) in particolare:

- febbraio 2007, località Arzercavalli sequestrati:

1 fucile a ripetizione Kalashnikov mod. M70AB2, calibro 7,62x39 mm, matr. 296661 (da guerra)
2 caricatori a mezzaluna per fucile mitragliatore Kalashnikov da 30 cartucce (parte di arma da guerra)
1 pistola mitragliatrice UZI, cal. 9x19 mm privo di marchi identificativi (da guerra)
1 caricatore bifilare per la uzi della capacità di 32 cartucce (parte di arma da guerra)
1 pistola mitragliatrice Skorpion – cal. 7,65 mm Browning – matr. 1222 S (da guerra)
2 caricatori bifilari a presenziare singola per la Skorpion (parte di arma da guerra)

1 revolver marca Renato Gamba, mod. Trident CT47, cal. 38 sp, con matricola abrasa (comune)
1 pistola semiaut. Sig Sauer, mod. 230, cal. 7,65 Browning, matr. S 101834 con caricatore (comune)
70 cartucce cal. 7,62x39 mm, allestite con proiettile camiciato tipo FMJ (da guerra)
8 cartucce calibro 9x21 mm, allestite con proiettile camiciato tipo FMJ (comune)
39 cartucce cal. 9x21 mm, allestite con proiettile camiciato tipo FMJ (comune)
1 cartuccia cal. 7,62x39 mm, allestita con proiettile camiciato tipo FMJ (da guerra)
36 cartucce cal. 9x19 mm, allestite con proiettile camiciato tipo FMJ (comune)
19 cartucce cal. 7,65 mm Browning, allestite con proiettile scamiciato tipo FMJ (comune)
27 cartucce cal. 38 special (comune)
45 cartucce cal. 7,65 mm Browning, allestite con proiettile scamiciato tipo FMJ (comune)
6 cartucce marca Winchester, cal. 30-30 Winchester (comune)
1 puntatore ottico per arma da fuoco marca "Hubertus" con ottica 4x32
1 carabina Winchester, mod. 94, cal. 30-30 Winch, matr. 400697726310, con calcio ridotto (comune)
1 carabina Tyrol, cal. 22 Long Rifle, matr. abrasa, con calcio ridotto (comune)
2 cartucce calibro 22 Long Rifle (comune);
1 serbatoio caricatore monofilare della capacità di 5 cartucce calibro 22 (parte di arma comune)
1 proiettile cal. 7,62x39 mm inesplosivo per kalashnikov (da guerra)
3 proiettili cal. 7,65 inesplosivi (comune)
1 pistola colt marca "Taurus" cal. 38 special, matricola 1165775 (comune)
1 caricatore marca "Walther" per proiettili calibro 7,65 (parte di arma comune)
114 proiettili cal. 38 (comune)
17 bossoli cal. 9x21 mm (comune)

- quantomeno fino al febbraio 2007, in località Gassino Torinese, SISI deteneva (occultato) il fucile mitragliatore kalashnikov mod. M70AB2 e matr. 521855 (arma da guerra) nonché due caricatori e 114 cartucce calibro 7,62x39 mm, che riceveva in epoca precedente da SCIVOLI;
- quantomeno fino al febbraio 2007, in località Parco del Fontanili di Rho (MI), LATINO, GHIRARDI e GAETA detenevano un caricatore marca Walther cal. 7,65 parabellum e relativo munizionamento;
- 28/29/30 dicembre 2006 Albignasego, quantomeno la uzi ed il kalashnikov che venivano prelevati dal luogo di imbosco in Arzercavalli da BORTOLATO e

- ROSSIN VALENTINO (giudicato separatamente) e da questi portati ad Albignasego e consegnati a TOSCHI Massimiliano, LATINO e GHIRARDI;
- nel dicembre 2006, BORTOLATO, LATINO e GHIRARDI ricevevano da SIMONETTO 50 cartucce cal. 9x21 mm marca "FIOCCHI" che venivano occultati in un luogo non ancora individuato;
  - 19/11/2006, BORTOLATO e ROSSIN VALENTINO (giudicato separatamente), prelevavano dal luogo di imbosco in Arzercavalli la uzi ed il kalashnikov e relativo munizionamento e poi, insieme a TOSCHI M., portavano in località scolo tron dove venivano utilizzati per l'esercitazioni di tiro da BORTOLATO, ROSSIN, TOSCHI Massimiliano, LATINO e GHIRARDI, provvedendo poi BORTOLATO e ROSSIN ad rimboscarli in località Arzercavalli;
  - In epoca precedente all'ottobre 2006, LATINO, BORTOLATO e SISI detenevano e trasportavano in un imbosco non individuato un numero imprecisato di armi e relativo munizionamento tra le quali una mitraglietta "M12" un fucile mitragliatore "M16" e relativo munizionamento da guerra; armi che venivano procurate da SCIVOLI;
  - in epoca precedente all'agosto 2006, LATINO, GHIRARDI e GAETA detenevano quantomeno 200 cartucce di kalashnikov nonché un numero imprecisato di chiodi a quattro punte occultati in un luogo non ancora individuato;
  - 1/8/2006, LATINO, BORTOLATO, TOSCHI M., GHIRARDI, GAETA e ROSSIN VALENTINO (giudicato separatamente) dal luogo di imbosco di Rho, prelevavano la uzi, il kalashnikov e la skorpion con il relativo munizionamento trasferendoli in Arzercavalli ove venivano imboscati. Armi che in epoca precedente erano state fornite al sodalizio criminoso da SCIVOLI e nascoste da LATINO, GHIRARDI e GAETA nel parco dei Fontanili;
  - quantomeno dal maggio 2006 al febbraio 2007, LATINO, GHIRARDI e GAETA detenevano materiale esplosivo di vario tipo, tra cui un numero imprecisato di dischetti/cialde di colore rosa di "C4" occultandoli in luoghi allo stato non identificati;
  - quantomeno dal giugno 2006 al febbraio 2007, LATINO, GHIRARDI, GAETA e BORTOLATO detenevano un silenziatore di marca e tipo non meglio precisato occultato in luogo di imbosco non ancora individuato;

## XII

- in epoca precedente al febbraio 2007, BORTOLATO prelevava, in tempi diversi dal luogo di imbosco di Arzercavalli, una pistola marca Walther cal. 7,65 parabellum nonché un numero imprecisato di detonatori ed una miccia che, poi, nascondeva in un luogo non ancora individuato;
- dall'ottobre 2006 al febbraio 2007, LATINO, GHIRARDI e GAETA già disponevano di 200 cartucce di calibro non individuato che occultavano in un luogo non ancora individuato;
- in epoca antecedente al marzo 2003, BORTOLATO, in concorso con persone non identificate, trasportava a Milano la pistola marca Renato Gamba mod. Trident CT47, cal. 38 special, poi usata nella notte del 12 marzo in danno della sede regionale del partito politico "Forza Italia" in Milano esplodendo quantomeno tre colpi;
- nel periodo tra il 1998 ed il 2001, BORTOLATO, TONELLO e ROSSIN VALENTINO (giudicato separatamente) trasportavano da Padova al luogo di imbosco di Arzercavalli le seguenti armi e munizioni:

1 revolver marca Renato Gamba, mod. Trident CT47, cal. 38 sp, con matricola abrasa (comune)
1 pistola semiaut. Sig. Sauer, mod. 230, cal. 7,65 Browning, matr. S 101834 con caricatore (comune)
8 cartucce calibre 9x21 mm, allestite con proiettile camiciato tipo FMJ (comune)
19 cartucce cal. 7,65 mm Browning, allestite con proiettile camiciato tipo FMJ (comune)
27 cartucce cal. 38 special (comune)
45 cartucce cal. 7,65 mm. Browning, allestite con proiettile camiciato tipo FMJ (comune)
6 cartucce marca Winchester, cal. 30-30 Winchester (comune)
1 puntatore ottico per arma da fuoco marca "Hubertus" con ottica 4x32
1 carabina Winchester, mod. 94, cal. 30-30 Winch, matr. 400697726310, con calcio ridotto (comune)
1 carabina Tyrol, cal. 22 Long Rifle, matr. Abrasa, con calcio ridotto (comune)
2 cartucce calibre 22 Long Rifle (comune)
1 serbatoio caricatore monofilare della capacità di 5 cartucce calibre 22
1 pistola colt marca "Taurus" cal. 38 special, matricola 1165775 (comune)
1 caricatore marca "Walther" per proiettili calibre 7,65
114 proiettili cal. 38 (comune)

- nonché ulteriore armi e munizionamento non meglio precisate delle quali avevano comunque la disponibilità quali, per esempio, un'arma indicata come "sportoncino" ed altra indicata come "siculotto".

Agendo con finalità di terrorismo (per i reati di detenzione e porto di armi clandestine) e di eversione dell'ordine democratico e al fine di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati (art. 23 legge 110/1975).

In Milano, Torino, Padova ed altrove fino al febbraio 2007.

**BORTOLATO DAVIDE – GHIRARDI BRUNO – GAETA MASSIMILIANO –  
LATINO CLAUDIO – SCIVOLI SALVATORE – SISI VINCENZO – TONELLO  
ANDREA – TOSCHI MASSIMILIANO**

**CAPO F)**

del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 112 e 648 codice penale e art. 1 legge 15/1980, per aver in concorso tra loro e con ROSSIN VALENTINO (giudicato separatamente) con le modalità di cui al capo precedente in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi ed anche con la complicità di persone allo stato non identificate al fine di procurarsi un profitto ricevuto o comunque acquistato le armi e il munizionamento indicato nel capo E) agendo per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, Torino, Padova ed altrove fino al febbraio 2007.

**BORTOLATO DAVIDE – LATINO CLAUDIO – GHIRARDI BRUNO e  
TOSCHI MASSIMILIANO**

**CAPO G)**

del reato previsto e punito dagli artt. 110, 56, 61 nr. 5, 624 e 625 nr. 2, 3, 5, 7 codice penale, aggravato dall'art. 1 Legge 15/1980, perché in concorso tra di loro e con persone non ancora identificate, mentre GHIRARDI e LATINO, armati quantomeno di uzi e kalashnikov, bonificavano la zona e controllavano l'eventuale presenza di forze dell'ordine, BORTOLATO e TOSCHI M. compivano atti idonei consistiti nel siliconare lo sportello automatico bancomat della banca Antonveneta di Via Roma di Albignasego (PD), immettendo gas nel predetto per farlo poi esplodere, non riuscendo nell'intento avendo la DIGOS di Padova azionato l'impianto di allarme che li induceva a darsi alla fuga.

## XIV

Con l'aggravante di aver agito in tempo di notte, su cose esposte alla pubblica fede, armati, in numero superiore a tre, usando violenza sulle cose, nonché agendo con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Albignasego (PD), 29 e 30 dicembre 2006.

### CAPO H)

dei reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr. 1, 624 – 625 nr. 2, 5, 61 nr. 2, codice penale, articolo 1 legge 15/1980 per aver, in concorso tra di loro e con altre persone allo stato non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo G), e con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico si impossessavano delle seguenti auto:

- la FIAT UNO di colore verde targata PDB02686 di proprietà di Goldin Pierferdinando – residente a Padova
- la FIAT UNO di colore bianco targata PDA03655 di proprietà di Borgato Marcella – residente a Padova

Mediante effrazione e commettendo il fatto su cose esposte alla pubblica fede e sulla pubblica via.

In Albignasego (PD) accertato nella notte tra il 29-30 dicembre 2006.

### CAPO I)

dei reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr. 1, 624 – 625 nr. 2, 5, 7, 61 nr. 2, codice penale, articolo 1 Legge 15/1980 per aver, in concorso tra di loro e con altre persone allo stato non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo G), e con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico si impossessavano delle seguenti targhe:

- PDA74659 di proprietà di Bacchin Antonio, residente ad Albignasego che ne denunciava il furto in data 26/12/2006;
- PDB35183, di proprietà di Meneghel Maurizio, residente a Selvazzano Dentro (PD);
- PD874037 di proprietà di Varotto Cesare, residente a Padova che ne denunciava il furto il 26/12/2006;
- PDB54586 di proprietà di Camarella Lucia, residente a Padova.

Applicandole sulle autovetture descritte al capo che precede utilizzate per la commissione dell'azione di autofinanziamento.

Con l'aggravante di aver agito con violenza sulle cose e di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e sulla pubblica via.

Fatti accertati in Albignasego (PD) nella notte tra il 29-30 dicembre 2006.

**BORTOLATO DAVIDE - TOSCHI MASSIMILIANO - TOSCHI ALESSANDRO**

**CAPO J)**

del reato previsto e punito dagli artt. 280 bis, 110, 61 nr. 5 codice penale, perché in concorso tra di loro e con altre persone allo stato non identificate, per finalità di terrorismo, la notte del 17/11/2006 danneggiavano i locali della sede di Forza Nuova in Padova, via G. Dal Santo 4, appiccando il fuoco alla porta di ingresso utilizzando materiale infiammabile e rivendicando l'azione con il volantino privo di firma e/o sigla ma recante in calce il simbolo della falce e martello, fatto pervenire alla sede del quotidiano Il mattino di Padova. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in tempo di notte.

In Padova, il 17/11/2006.

**BORTOLATO DAVIDE - LATINO CLAUDIO - SISI VINCENZO**

**CAPO K)**

del reato previsto e punito dagli artt. 280 bis, 110, 61 nr. 5 codice penale, perché in concorso tra di loro e con altre persone allo stato non identificate, con finalità di terrorismo, la notte del 12/3/2003 (tra le ore 01.00 e le ore 2.00), con la pistola marca Renato Gamba di cui al capo E), esplosevano quantomeno tre colpi di arma da fuoco in danno della sede regionale del partito politico "Forza Italia" in Milano attingendo le finestre degli uffici collocati al primo piano e rivendicando nei giorni successivi l'attentato con un articolato documento firmato "Nuclei Comunisti Rivoluzionari" che inviavano a numerosi organi di informazione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in tempo di notte.

In Milano, il 12/3/2003.

**LATINO CLAUDIO – GHIRARDI BRUNO – GAETA MASSIMILIANO**

**CAPO L)**

del reato previsto e punito dagli articoli 110, 624 – 625 nr. 2, 5, 7, 61 nr. 2 e 5 codice penale – articolo 1 Legge 15/1980, perché in concorso tra di loro e con altre persone allo stato non identificate, al fine di procurarsi un profitto, in epoca antecedente e prossima all'aprile 2006, introducendosi di notte nei locali di una scuola in disuso (non ancora localizzata) si impossessavano di un "torchio" (pressa), allo scopo di commettere i reati di cui al capo M) agendo con finalità di eversione dell'ordine democratico. Con le aggravanti di aver usato violenza sulle cose, su un edificio pubblico ed in tempo di notte.

In Milano e altrove, fino al febbraio 2007.

**LATINO CLAUDIO – SISI VINCENZO – BORTOLATO DAVIDE – DAVANZO ALFREDO – SCANTAMBURLO ANDREA**

**CAPO M)**

del reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv, 110, 112 nr. 1, 477/482 – 468 codice penale e articolo 1 Legge 15/1980, perché agendo in concorso tra di loro, ed in numero di cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzavano la carta di identità numero AA1974167 di SCANTAMBURLO Andrea che appositamente ne aveva denunciato lo smarrimento in data 10/10/2006, contraffacendola in particolare apponendovi la foto tessera di DAVANZO, mantenendo però i tratti somatici di SCANTAMBURLO e contraffacendo altresì il timbro del Comune di Padova.

Agendo tutti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Padova, Milano e altrove in Italia e all'estero, fino al febbraio 2007.

**GHIRARDI BRUNO – LATINO CLAUDIO – SISI VINCENZO – BORTOLATO DAVIDE – DAVANZO ALFREDO**

**CAPO N)**

del reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv., 110, 112 nr. 1, 477/482 – 468 codice penale e articolo 1 Legge 15/1980, perché agendo in concorso tra di loro, ed in numero di cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzavano in tempi diversi fotocopie di carte d'identità che GHIRARDI Bruno approfittando delle proprie mansioni di archivista presso la società ITALEASE sottraeva da varie pratiche ivi giacenti tra le quali:



- la carta d'identità nr. AJ 5034356 rilasciata dal comune di Castalgomberto intestata a XOMPERO Silvio rinvenuta nel febbraio 2007 in Gassinio Torinese nella disponibilità di SISI Vincenzo;
- la carta d'identità nr. AG 3486936 rilasciata dal comune di Schigiano intestata a SOLDANI Giancarlo rinvenuta a Ravco nel febbraio 2007 nella disponibilità di DAVANZO Alfredo.

Dati che poi LATINO utilizzando i dati somatici ed anagrafici contraffecceva i timbri a secco dei comuni apponendovi sul primo documento la foto di SISI Vincenzo nel secondo documento la foto di DAVANZO Alfredo.

Agendo tutti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.  
In Padova, Milano Torino e altrove fino al febbraio 2007.

**SIMONETTO GIAMPIETRO**

**CAPO O)**

del reato previsto e punito dall'art. 697 codice penale e art. 1 Legge 15/1980, per aver detenuto senza averne finta d'innocenza all'autorità competente nr. 50 cartucce calibro 9x21.

Agendo con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico  
In Padova e altrove fino al luglio 2007.

La 1<sup>a</sup> Corte d'Assise di Milano con sentenza emessa in data 13 giugno 2009 ha così deciso:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Davide BORTOLATO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, E, F, G, H, I, M e N (in riferimento al documento Soldani) dell'imputazione e, ravvisata la sussistenza del vincolo della continuazione fra i medesimi, lo

## XVIII

**condanna**

**alla pena di anni 15 di reclusione.**

**Dichiara**

**Amarilli CAPRIO colpevole dei reati a lei ascritti al capo A dell'imputazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la**

**condanna**

**alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.**

**Dichiara**

**Alfredo DAVANZO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, M e N (in riferimento al documento Soldani) dell'imputazione e, ravvisata la sussistenza del vincolo della continuazione fra i medesimi, lo**

**condanna**

**alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione.**

**Dichiara**

**Massimiliano GAETA colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, quale partecipe, E ed F dell'imputazione e, ravvisata la sussistenza del vincolo della continuazione fra i medesimi, lo**

**condanna**

**alla pena di anni 8 e mesi 3 di reclusione.**

**Dichiara**

**Bruno GHIRARDI colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, quale partecipe, E, F, G, H, I e N dell'imputazione e, ravvisato il vincolo della continuazione fra i medesimi, lo**

## XIX

condanna

alla pena di anni 11 e mesi 1 di reclusione.

Dichiara

Claudio LATINO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, E, F, G, H, I, M e N dell'imputazione e, ravvisato il vincolo della continuazione fra i medesimi, lo

condanna

alla pena di anni 15 di reclusione.

Dichiara

Alfredo MAZZAMAURO colpevole dei reati a lui ascritti al capo A dell'imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

Dichiara

Davide ROTONDI colpevole dei reati a lui ascritti al capo A, quale partecipe, dell'imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

Dichiara

Federico SALOTTO colpevole dei reati a lui ascritti al capo A dell'imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

condanna

XX

alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

Dichiara

Andrea SCANTAMBURLO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A e M dell'imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ravvisato il vincolo della continuazione fra i medesimi, lo

condanna

alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione.

Dichiara

Salvatore SCIVOLI colpevole dei reati a lui ascritti al capo B dell'imputazione e lo

condanna

alla pena di anni 7 di reclusione.

Dichiara

Giampietro SIMONETTO colpevole del reato a lui ascritto al capo O dell'imputazione, esclusa l'aggravante contestata, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di giorni 10 di arresto.

Ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Dichiara

Vincenzo SISI colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, E, F, M e N (limitatamente al documento Xompero) dell'imputazione e, ravvisato il vincolo della continuazione fra i medesimi, lo

condanna

alla pena di anni 13 e mesi 10 di reclusione.

Dichiara

Massimiliano TOSCHI colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, quale partecipe, E, F, G, H ed I dell'imputazione e, ravvisato il vincolo della continuazione fra i medesimi, lo

condanna

alla pena di anni 10 e mesi 11 di reclusione.

Condanna

tutti i predetti in solido al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.,

dichiara

Davide BORTOLATO, Alfredo DAVANZO, Massimiliano GAETA, Bruno GHIRARDI, Claudio LATINO, Salvatore SCIVOLI, Vincenzo SISI e Massimiliano TOSCHI interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Dichiara

Amarilli CAPRIO, Alfredo MAZZAMAURO, Davide ROTONDI, Federico SALOTTO ed Andrea SCANTAMBURLO interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

Michele MAGON dal reato a lui ascritto nel decreto che dispone il giudizio del 10 marzo 2008, perché il fatto non sussiste e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Assolve

Andrea TONELLO dal reato a lui ascritto al capo C, perché il fatto non sussiste e dai reati a lui ascritti ai capi E e F, per non avere commesso il fatto e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Assolve

Alessandro TOSCHI dai reati a lui ascritti, per non avere commesso il fatto e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Assolve

Davide BORTOLATO e Massimiliano TOSCHI dal reato loro ascritto al capo J, per non avere commesso il fatto.

Assolve

Davide BORTOLATO, Claudio LATINO e Vincenzo SISI dal reato loro ascritto al capo K, per non avere commesso il fatto.

Assolve

Claudio LATINO, Bruno GHIRARDI e Massimiliano GAETA dal reato loro ascritto al capo L, perché il fatto non sussiste.

Assolve

Giampietro SIMONETTO dal capo D dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 240 c.p.,

ordina

la confisca e la distruzione delle armi e delle munizioni in sequestro.

Dispone

il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato ad Andrea TONELLO (esclusi i chiodi a tre punte di cui viene ordinata la confisca e la distruzione), a Michele MAGON e ad Alessandro TOSCHI.

Ordina

la confisca di quant'altro in sequestro.

Visto l'art. 538 e ss. c.p.p.

condanna

Davide BORTOLATO, Amarilli CAPRIO, Alfredo DAVANZO, Massimiliano GAETA, Bruno GHIRARDI, Claudio LATINO, Alfredo MAZZAMAURO, Davide ROTONDI, Federico SALOTTO, Andrea SCANTAMBURLO, Salvatore SCIVOLI, Vincenzo SISI e Massimiliano TOSCHI, in solido, a risarcire i danni patiti dalle costituite parti civili Pietro ICHINO e Presidenza del Consiglio dei Ministri che liquida in via definitiva per Pietro ICHINO in euro 100.000,00 (centomila) e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in euro 1.000.000,00 (un milione).

Condanna i predetti, in solido, a risarcire le spese giudiziali sostenute dalle parti civili indicate che liquida per la difesa di Pietro ICHINO in euro 20.000 oltre a IVA e CPA e per la difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri in euro 20.000,00 oltre a IVA e CPA.

Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,

fissa

in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

XXIV

La 1<sup>a</sup> Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza emessa in data 24 giugno 2010 ha così deciso:

Visti gli artt. 605 e 530 cpv. cod. proc. pen.

in parziale riforma  
della sentenza in data 13.6.2009 della Corte d'Assise di Milano

assolve

Salotto Federico dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;

per quanto concerne gli imputati Bortolato Davide, Ghirardi Bruno, Gaeta Massimiliano, Latino Claudio, Sisi Vincenzo e Toschi Massimiliano,

assolve

i predetti, visti gli artt. 605 e 530 cpv. cod. proc. pen., dai reati ascritti ai capi E) e F) limitatamente a quanto contestato in relazione al caricatore marca Walther e ai punti 5, 12, 13, 14 e 16 del citato capo E) perché il fatto non sussiste e,

visti gli artt. 605 e 531 cod. proc. pen.

dichiara

non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli stessi imputati per i reati ascritti ai capi E) e F) limitatamente a quanto contestato al punto 15, esclusa per i fatti in questione l'aggravante di cui all'art. 1 della L. 6.2.1980 n. 15 e,

ritenuto

quanto al punto 8 del reato ascritto al capo E), la detenzione di munizioni per arma comune da sparo, ferma per il resto la responsabilità degli imputati citati,

riduce

la pena irrogata rideterminandola:

per Bortolato Davide, in anni 14 e mesi 7 di reclusione;

per Gaeta Massimiliano, in anni 8 e giorni 15 di reclusione;

per Ghirardi Bruno, in anni 10, mesi 10 e giorni 15 di reclusione;

per Latino Claudio, in anni 14 e mesi 7 di reclusione;

per Sisi Vincenzo, in anni 13 e mesi 5 di reclusione;



per Toschi Massimiliano, in anni 10, mesi 8 e giorni 15 di reclusione.

Conferma

nel resto, nei loro confronti, l'impugnata sentenza.

Visti gli artt. 605 e 592 cpp,

conferma

la sentenza nei confronti degli appellanti Caprio Amarilli, Davanzo Alfredo, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea, Scivoli Salvatore, Simonetto Giampietro e li

condanna

al pagamento delle spese processuali del grado.

Condanna

gli imputati Bortolato Davide, Caprio Amarilli, Davanzo Alfredo, Gaeta Massimiliano, Ghirardi Bruno, Latino Claudio, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea, Scivoli Salvatore, Sisi Vincenzo e Toschi Massimiliano alla rifusione a favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili stesse che liquida, per ciascuna di esse, in euro 3.000,00 per onorario, oltre il 12,50 % per spese forfettarie e IVA e CPA per le parti dovute.

Stabilisce

in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza e, visto l'art. 304 cpp,

sospende

per lo stesso periodo i termini di custodia cautelare.

Hanno proposto ricorso per Cassazione Gaeta Massimiliano, Caprio Amarilli, Bortolato Davide, Davanzo Alfredo, Ghirardi Bruno, Latino Claudio, Mazzamauro Alfredo, Sisi Vincenzo, Scivoli Salvatore, Scantamburlo Andrea, Toschi Massimiliano, Rotondi Davide.

La Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 23.2.2012 ha così deciso:

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano – per tutti gli imputati, limitatamente ai capi A) e B) come loro rispettivamente ascritti; - per i residui reati per cui è intervenuta condanna, con riguardo agli imputati Bortolato, Ghirardi, Gaeta, Latino, Davanzo, Scandamburlo, Sisi, Toschi, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 1 Legge 15/1980, rigettando nel resto i ricorsi dei predetti; - in ordine alla ritenuta ammissibilità della parte civile Ichino Pietro. .,

Parti Civili :

Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa da  
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia 1 – Milano

Pietro Ichino rappresentato e difeso da Avv. Laura Panciroli,  
Via Mascheroni 31 – Milano

In esito all'odierno pubblico orale dibattimento tenutosi in presenza degli imputati BORTOLATO Davide, CAPRIO Amarilli, DAVANZO Alfredo, GHIARDI Bruno, LATINO Claudio, MAZZAMAURO Alfredo, SCANTAMBURLO Andrea, SCIVOLI Salvatore, SISI Vincenzo, TOSCHI Massimiliano, in assenza di GAETA Massimiliano per rinuncia ed in contumacia di ROTONDI Davide; sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fabio Tucci, sentiti gli imputati, il Proc. Gen. Dott.ssa Laura Barbaini, le Parti Civili e la difesa;

LA CORTE

---

---



**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO**

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 1

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Bortolato Davide, Caprio Amarilli, Davanzo Alfredo, Gaeta Massimiliano, Ghirardi Bruno, Latino Claudio, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea, Sisi Vincenzo, Toschi Massimiliano, con sentenza della Corte di Assise di Milano del 13.6.2009, sono stati riconosciuti colpevoli:

(capo A) del delitto di cui agli artt. 306 co. I, II e III, in relazione all'art. 270 bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, denominata Partito Comunista Politico Militare, PCPM, mediante costituzione di banda armata;

(capo B) Scivoli Salvatore per concorso esterno nel delitto sopra indicato;

(capo E) Bortolato, Ghirardi, Gaeta, Latino, Sisi, Toschi del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p., 10 e 12 legge 497/1974, 1 e 21 legge 110/1975, per avere, fino a febbraio 2007, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con Rossin Valentino e con altre persone non identificate, occultato un numero imprecisato di armi da guerra e comuni da sparo, clandestine (Kalashikov, Uzi, mitraglietta Skorpion, revolver, carabina ecc.), di parti di esse, di relativo munizionamento, nonché vario materiale esplodente, e ciò allo scopo di utilizzare le dette armi per le finalità proprie del sodalizio sovversivo di cui sopra;

(Capo F) gli stessi, del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. con riferimento alle suddette armi;

(capo G) Bortolato, Latino, Ghirardi e Toschi del delitto di tentato furto pluriaggravato (artt. 110, 56, 61 n. 5, 624, 625 nn. 2, 3, 5, 7 c.p., in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate, per aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi delle banconote contenute nel bancomat della Banca Antonveneta, Agenzia di Albignasego;

(capi H ed I) gli stessi, del delitto di furto pluriaggravato di due autovetture Fiat 'Uno' e di alcune targhe di autovetture, utilizzate allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede;

(capo M) Latino, Sisi, Bortolato, Davanzo, Scatamburlo del delitto ex artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1, 477/482 - 468 c.p., utilizzando la carta di

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 2*

identità intestata a Scantamburlo che ne aveva falsamente denunciato lo smarrimento, contraffacendola e, in particolare, apponendovi la foto di Davanzo;

(capo N) Ghirardi, Latino, Sisi, Bortolato, Davanzo, del medesimo reato di cui al capo che precede, per avere utilizzato, in tempi diversi, fotocopie di carte d'identità che Ghirardi, approfittando delle sue mansioni di archivista presso la società Italease, sottraeva da varie pratiche ivi giacenti.

Tutti i delitti contestati con l'aggravate dell'art. 1 L. 15/1980.

Gli imputati, in ragione di quanto sopra, sono stati condannati alla pena determinata in quell'occasione, ed in solido al risarcimento del danno in favore delle costituite Parti Civili Ichino Pietro e Presidenza del Consiglio dei Ministri determinato rispettivamente in € 100.000 ed in € 1.000.000.

Il 24 giugno 2010 la Corte di Assise di Appello, in parziale riforma della pronunzia di prima grado:

ha assolto Bortolato, Ghirardi, Gaeta, Latino Sisi e Toschi per i reati di cui ai capi E) ed F), limitatamente alla detenzione di alcune specifiche parti di armi e/o munizioni;

esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 della L. 15/1980, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei predetti, in relazione ai capi sopraindicati, limitatamente alla detenzione di alcune cartucce per arma comune da sparo;

con riferimento al capo E) ha parzialmente riqualificato la condotta relativamente ad una partita di munizioni ritenute armi comuni da sparo;

ha quindi rideterminato più favorevolmente la pena degli imputati:

**Bortolato** (pena base per il capo A, in posizione di vertice, anni 9, aumentata di anni 2 per la banda armata, di anni 1 e mesi 8 e di mesi 5 per la residua imputazione dei capi E ed F, di mesi 8 per il capo G, di mesi 3 per il capo H, di mesi 3 per il capo I, di mesi 2 per il capo M, di mesi 2 per il capo N; per una **pena totale di anni 14 e mesi 7 di reclusione**);

**Ghirardi** (pena base per il capo A anni 7 di reclusione, aumentata per la banda armata di anni 1 e mesi 6, per le residue imputazioni dei capi

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 3*

E ed F di mesi 10 e di mesi 2 e giorni 15, per il capo G di mesi 8, per il capo H di mesi 3, per il capo I di mesi 3, per il capo N di mesi 2; per una **pena totale di anni 10 mesi 10 giorni 15 di reclusione**)

**Gaeta:** (pena base per il capo A anni 6 di reclusione, aumentata per la banda armata di anni 1, e per le residue imputazioni dei capi E ed F di mesi 10 e di mesi 2 e giorni 15; per una **pena totale di anni 8 e giorni 15 di reclusione**)

**Latino** (pena base per il capo A anni 9 di reclusione, aumentata per la banda armata di anni 2, per le residue imputazioni dei capi E ed F rispettivamente di anni 1 e mesi 8 e di mesi 5, per il capo G di mesi 8, per il capo H di mesi 3, per il capo I di mesi 3, per il capo M di mesi 2, per il capo N di mesi 2; per una **pena totale di anni 14 mesi 7 di reclusione**)

**Sisi** (pena base per il capo A anni 9 di reclusione, aumentata per la banda armata di anni 2, per le residue imputazioni dei capi E ed F rispettivamente di anni 1 e mesi 8 e di mesi 5, per il capo M di mesi 2, per il capo N di mesi 2; per una **pena totale di anni 13 e mesi 5 di reclusione**)

**Toschi** (pena base per il capo A anni 7 di reclusione, aumentata per la banda armata di anni 1 e mesi 6, per le residue imputazioni dei capi E ed F di mesi 10 e di mesi 2 e giorni 15, per il capo G di mesi 8, per il capo H di mesi 3, per il capo I di mesi 3, per una **pena totale di anni 10, mesi 8 e giorni 15 di reclusione**)

confermando nel resto la sentenza impugnata a carico di costoro, e confermando integralmente la condanna a carico degli altri appellanti, fissata quindi come segue:

**Caprio** (pena base per il capo A anni 5 di reclusione, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4, aumentata per la banda armata di mesi 2; per una **pena totale di anni 3 e mesi 6 di reclusione**)

**Davanzo** (per il capo A anni 9 di reclusione, aumentata di anni 2 per la banda armata, di mesi 2 per il capo M, e di mesi 2 per il capo N; per una **pena totale di anni 11 mesi 4 di reclusione**)

**Mazzamauro** (pena base per il capo A anni 5 di reclusione, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4,



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 4*

aumentato per la banda armata di mesi 2; per una **pena totale di anni 3 e mesi 6 di reclusione**)

**Rotondi** (pena base per il capo A anni 5 di reclusione, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4, aumentata per la banda armata di mesi 2; per una **pena totale di anni 3 e mesi 6 di reclusione**)

**Scantamburlo** (pena base per il capo A anni 5 di reclusione, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4, aumentata per la banda armata di mesi 2, per il capo M di mesi 2; per una **pena totale di anni 3 e mesi 8 di reclusione**)

**Scivoli** (per il capo B anni 6 di reclusione, aumentata per la banda armata di anni 1; per una **pena totale di anni 7 di reclusione**)

condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali;  
ha confermato le statuizioni civili, condannando tutti gli imputati al ristoro delle spese sostenute delle Parti Civili nel secondo grado di giudizio.

Nel corso delle indagini preliminari:

sono stati svolti accertamenti tecnici non ripetibili (su armi, materiali biologici ecc.);

con incidente probatorio è stato analizzato il materiale informatico sottoposto a sequestro e sono state trascritte le conversazioni intercettate;

il coimputato Rossin Valentino ha reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie.

I giudici hanno fondato il loro convincimento:

sulle dichiarazioni del collaborante Rossin, giudicato separatamente;

sul contenuto delle conversazioni intercettate;

sull'esito delle perquisizioni, sequestri (armi, munizioni, caricatori, parti di ricambio di cui al capo E, documenti informatici, filmati, alcune copie del giornale clandestino 'Aurora', espressione della ideologia e dei propositi strategici del gruppo politico al quale gli imputati non hanno nascosto di appartenere) pedinamenti, ed osservazioni compiute dalla polizia giudiziaria;

sull'analisi del restante materiale acquisto agli atti.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 5*

La Corte di Cassazione, con provvedimento del 23 febbraio 2012, ha deciso sui ricorsi proposti da tutti gli imputati condannati (ad eccezione di Simonetto), annullando parzialmente la sentenza della Corte di Assise di Appello nei limiti che verranno richiamati, e rinviando per un nuovo esame innanzi ad altra Sezione del medesimo organo giudicante.

In virtù degli stretti ambiti che l'art. 628 co. II c.p.p. assegna all'impugnazione della sentenza del giudice del rinvio, e della funzione attribuita a quest'ultimo dagli artt. 173 co. II disp. att. c.p.p. e 627 co. III c.p.p. torna utile richiamare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione ai quali, doverosamente, ci si uniformerà nel presente giudizio.

In primo luogo La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza della struttura associativa, ed ha sottolineato il fatto che i giudici del merito, con motivazione diffusa, rigorosa ed analitica *"hanno dato conto del loro convincimento circa la sussistenza di una struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno, ispirata da un ben preciso credo politico, tesa alla realizzazione di un programma 'rivoluzionario' che prevedeva l'uso sistematico della violenza"*, chiarendo che *"a tale scopo, evidentemente, essa si era dotata di un considerevole quantitativo di armi micidiali"* (cfr. sentenza pag. 34).

Ha ritenuto fondata la censura svolta in favore di Scivoli (n. 10) che ha eccepito la mancanza di prova della sua consapevolezza riguardo all'esistenza del gruppo associato, dal momento che egli fu in contatto solo con Ghirardi ed in una sola occasione con Latino, e perché non sono emersi comportamenti assunti in correlazione causale con l'attività dell'associazione criminale.

La Corte di Cassazione, a tale proposito (cfr. sentenza pag. 39) ha posto il principio di diritto secondo il quale al concorso esterno all'associazione contestata nel presente giudizio vanno applicati ed estesi i criteri da tempo elaborati, soprattutto nella più elevata espressione nomofilattica, dalla Corte di Legittimità, e da ultimo con

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 6*

la decisione delle Sez. Un. n. 33.748 del 2005 Rv. 231 671, 2, 3 ric. Mannino.

Ha quindi rilevato che:

è singolare il fatto che l'imputato, pur trattando armi, non è chiamato a rispondere per la detenzione ed il trasporto delle stesse;

non è stata indicata una valida ragione in base alla quale Scivoli possa essere ritenuto consapevole del fatto che stava favorendo un'associazione criminale, piuttosto che il solo Ghirardi;

il fatto che Scivoli non poteva ritenere che tutte quelle armi servissero solo a Ghirardi non è sufficiente per provare che egli conoscesse dell'inserimento di quest'ultimo dell'associazione;

quanto all'incontro di Scivoli e Latino, grazie all'intervento di Ghirardi, non si assume che quell'episodio sia sintomo del fatto che Scivoli conoscesse il legame che esisteva tra Latino e Ghirardi;

l'interesse di Scivoli ad acquistare documenti falsi da Ghirardi, con riguardo ai quali gli associati intendevano farsi pagare, poteva evidenziare la conoscenza di Scivoli che Ghirardi operasse come associato, ma anche la sola esistenza di scambi di prestazione tra criminali.

La Corte di Cassazione ha poi ritenuto fondate in parte le censure sub n. 1 in favore di Rotondi e sub n. 24 (avv. Pelazza), ed integralmente quelle nn. 25 e 26 in favore di Bortolato, Caprio, Davanzo, Ghirardi, Latino, Mazzamauro, Sisi, e la n. 53 in favore di Gaeta, tutte relative alla corretta qualificazione giuridica della condotta sub capo A, estendendo l'effetto dell'annullamento della sentenza di secondo grado anche a Scantamburlo ed a Toschi nonostante che costoro, pur non contestando quell'aspetto della decisione, avevano eccepito (nn. 11 e 12) l'insussistenza della prova della loro partecipazione alle condotte contestate.

Infatti, *"ferma restando l'imputazione di banda armata"*, la Corte di Legittimità ha chiarito che il giudice del rinvio dovrà ancora accertare *"se la stessa sia strumentale rispetto al delitto di cui all'art. 270 c.p. o all'art. 270 bis c.p"* (cfr. sentenza pag. 45).

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 7

Quanto alla sfera applicativa 'interna' allo Stato, la Corte ha sottolineato che ciò che differenzia i delitti in esame è *"la natura della violenza che si intende esercitare: terroristica in un caso, e comune nell'altro"* (cfr. sent. pag. 43).

Nell'associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.) tale termine, anche se qualificato come *"finalità"*, non rappresenta un obiettivo in sé, ma indica lo 'strumento di pressione', *"il modus operandi particolarmente efferato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre a quest'ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato."*

Ed ancora; la finalità di terrorismo non rappresenta un obiettivo, ma costituisce *"un mezzo che si caratterizza per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, perché accetta gli 'effetti collaterali' della violenza diretta (cfr. ASN 2008 31389), ma anche perché può essere rivolta in incertam personam, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato"* (cfr. pag. 43).

Ebbene, nel caso in esame, la Corte di Cassazione afferma che è evidente che il programma del Partito Comunista Politico Militare è attuale, ma il giudice del rinvio è chiamato ad accertare necessariamente:

*"se l'associazione di cui al capo A), che certamente aveva l'intenzione e la capacità di esercitare la violenza, anche con l'uso di armi, aveva anche intenzione e la possibilità di utilizzare metodi terroristici (nel senso dell'art. 270 sexies c.p.) per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale"*.

Il giudice deve valutare se *"nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizioni sui poteri pubblici, la volontà di distruggere o almeno di destabilizzare gli assetti istituzionali nel nostro paese"* (cfr. sentenza pag. 43)

Infine la Corte ha statuito che è necessario approfondire *"che cosa si intende per 'propaganda armata' che figura nelle linee programmatiche del PCPM. Se cioè è rivolta verso obiettivi 'di*

Il Consigliere est.  
dott. Fabio Tucci



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 8*

*elezione', innestando magari meccanismi di emulazione (art. 270 c.p.); oppure se a tutti i costi si voleva raggiungere determinati risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali; o se, addirittura, si volesse colpire indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore, panico ed insicurezza." (cfr. pag. 44).*

I giudici di II grado a pag. 151 della decisione sottolineano che gli associati, pur contestando la deriva militarista propria delle Brigate Rosse, coltivavano la finalità di educare le masse per creare le condizioni dell'insurrezione armata dei proletari. Eppure, sottolinea la Corte di Cassazione, *"non è rimasto accertato se la violenza programmata (il ferimento di Schirone, l'attentato ad Inchino, il danneggiamento dello 'Sportello Biagi', o dei 'Magazzini Alcom', o ancora della sede del giornale 'Liberio')", pur integrando azioni violente con riconoscibili finalità eversive, "sarebbe stata qualificata o meno da modalità terroristiche". (cfr. pag. 44)*

Quanto alle censure sub nn. 29 e 30 relative alla compatibilità dell'aggravante dell'art. 1 della L. n. 15/1980, la Corte le ha ritenute fondate dal momento che, a seguito della modifica dell'art. 270 bis c.p., la violenza terroristica è entrata a far parte della struttura di tale delitto.

Ragione per la quale la Corte di Cassazione ha declinato il seguente principio di diritto: *l'aggravante "è inapplicabile tanto alla figura incriminatrice dell'art. 270 bis c.p. perché ne è l'elemento costitutivo, quanto al delitto ex art. 270 c.p., integrando quel quid pluris che costituisce la nota di specialità che distingue i due delitti"; rimanendo affidato "al giudice ad quem se la predetta aggravante sia da ritenere sussistente con riferimento ai reati diversi da quelli contestati sub A e B". (cfr. sentenza pag. 45)*

La Corte di Cassazione ha quindi giudicato fondate anche le censure relative alla costituzione di Parte Civile Pietro Inchino sintetizzate ai nn. 8, 23 e 50 (nn. 8 e 50; avv. Giudiceandrea per Scivoli, Scantamburlo, Toschi e Latino: unica persona offesa dal reato

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 9*

è solo lo Stato; n. 23 Avv. Pelazza per Bortolato, Caprio, Davanzo, Ghirardi, Latino, Mazzamauro, Sisi: reato non plurioffensivo; non indicato o non convincente il riferimento al prof. Ichino come eventuale obiettivo di atti violenti dell'associazione) in esse assorbite quelle sub nn. 9 e 51 (Avv. Giudiceandrea per Scivoli, Scantamburlo, Toschi e Latino: violazione di legge in ordine alle ragioni ed all'entità del risarcimento riconosciuto ad entrambe le Parti Civili).

Innovando rispetto al precedente indirizzo della stessa Sezione, i giudici di Legittimità hanno affermato che i delitti di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p. sono contro la personalità internazionale dello Stato e non hanno natura plurioffensiva.

Ovviamente, sono legittimati all'azione civile sia il soggetto passivo del reato, titolare del bene-interesse tutelato dalla norma, che il soggetto danneggiato che subisce dal reato un danno patrimoniale valutabile.

Mentre però per la vittima del reato la dimostrazione del danno patito si collega alla titolarità del bene o dell'interesse tutelato, *"detta dimostrazione deve essere data in maniera stringente dal danneggiato che non sia anche persona offesa."*

Pertanto la Corte, delineando quale deve essere l'intervento affidato al giudice del rinvio, ha affermato:

*"la sentenza impugnata omette di chiarire quale danno abbia riportato il prof. Inchino, quale sia il rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati, atteso che i propositi delittuosi esplicitati nei suoi confronti -nelle conversazioni intercettate- non furono portati ad esecuzione, né risulta (o almeno non è detto) che lo stesso li abbia percepiti, ricavandone, inevitabilmente, turbamento e preoccupazione.*

*Detti propositi, peraltro, evidentemente, furono noti agli inquirenti. Ed allora sarebbe stato necessario chiarire se essi ne resero edotto l'Ichino ed adottarono le conseguenti misure o, se, anche senza comunicare con la potenziale vittima, si decise di rafforzare le misure di sicurezza in suo favore, con conseguente, probabile, limitazione (o ulteriore limitazione, nel caso che il predetto fosse stato già sottoposto alle misure) della sua libertà di movimento e/o della sua privacy" (cfr. pag. 46).*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 10

Ciò chiarito, la censura di cui al n. 18, giudicata comunque generica (avv. Pelazza per Ghirardi che lamenta l'inosservanza degli artt. 475, 178, 179 c.p.p., 24 e 111 della Costituzione e l'art. 6 della CEDU con riguardo all'ingiustificato allontanamento dall'aula disposto in danno del suo assistito in una fase dell'esame del teste Ichino), nel caso in cui abbia *“ad oggetto unicamente gli eventuali disagi e le limitazioni che il prof. Ichino ha dovuto sopportare in conseguenza delle misure di sicurezza assunte a sua tutela”* riverbera *“unicamente sull'accertamento dell'an e del quantum del diritto al risarcimento, tematiche con riferimento alle quali è stato disposto l'annullamento con rinvio.”*

Anche *“l'entità del danno da risarcire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà essere rideterminata all'esito del nuovo giudizio di merito”*. (cfr. sentenza pag. 47)

In conclusione la Corte di Cassazione ha delimitato l'annullamento con rinvio per nuovo esame:  
all'imputazione sub b) relativa a Scivoli;  
al capo a) per tutti gli altri imputati, per l'esigenza di nuovo esame in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei limiti sopra specificati;  
all'aggravante di cui all'art. 1 della L. n. 15/1980 con riferimento ai reati per i quali è stata contestata;  
all'ammissione della Parte Civile ed alle conseguenti statuizioni;  
risultando assorbite le censure relative all'entità del danno riconosciuto alle Parti Civili (nn. 9 e 51) e quelle relative al trattamento sanzionatorio (nn. 32, 33 e 40 svolte dall'avv. Pelazza in ordine al mancato riconoscimento a Bortolato, Caprio, Davanzo, Ghirardi, Latino, Mazzamauro e Sisi delle circostanze attenuanti generiche, alla violazione dell'art. 133 c.p. per mancata risposta ai rilievi sviluppati in appello, e quanto al solo Ghirardi, per il mancato riconoscimento della continuazione con le precedenti sentenze di condanna; nel resto, intendendosi rigettati tutti i ricorsi.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 11

**Con le ordinanze allegate al verbale di udienza del 15 e 22 maggio** sono state affrontate le censure relative:

alla nullità del decreto di citazione degli imputati perché spedito dalla Corte di Assise di Appello prima della ricezione della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione;

alle istanze di natura cautelare;

alla revoca del difensore di fiducia ad opera di Sisi e Davanzo, con conseguente nomina dei difensori di ufficio, e concessione del termine per prendere cognizione degli atti ex art. 108 c.p.p.

La discussione ha occupato le udienze del 22 e 28 maggio e, al termine della Camera di Consiglio, è stato pronunciato il dispositivo che segue.

**Nella parte che precede sono state riassunte le questioni di diritto alle quali questa Corte è chiamata ad uniformarsi** nel rispetto dell'art. 627 c.p.p.; e tra queste, per ragioni espositive, conviene trattare per prima quella relativa alla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta ai ricorrenti al capo A.

La Corte di Cassazione, nell'assegnare al giudice del rinvio il compito ora indicato, ha confermato in primo luogo la sussistenza della struttura associativa e la partecipazione alla stessa di tutti gli imputati, (cfr. sentenza pag. 34). Ha quindi delineato compiutamente il principio di diritto che oggi si è chiamati ad applicare nella qualificazione delle condotte che hanno caratterizzato la vita dell'associazione in esame.

Essa ha affermato che *“l'unica interpretazione che possa giustificare il permanere nell'ordinamento dell'art. 270 c.p. dopo l'introduzione dell'art. 270 bis”* è quella che privilegia la rilevanza della natura della violenza che caratterizza il progetto sovversivo dell'associazione: *“violenza generica nel caso dell'art. 270 c.p., e violenza terroristica nel caso dell'art. 270 bis”* (cfr. sentenza pag. 42).

La Corte di Cassazione ha spiegato che la 'finalità di terrorismo' che integra la *“nota di specialità che giustifica la distinzione tra i due delitti”* si intreccia in modo indissolubile con la natura della violenza teorizzata o realizzata dall'associazione.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 12*

Infatti, tale finalità *“costituisce un mezzo, o più correttamente, una strategia, che si caratterizza per l’uso indiscriminato e polidirezionale della violenza”*.

Quest’ultima è tale per due ragioni:

perché *“accetta gli effetti collaterali della violenza diretta”*;

perché può essere rivolta *“in incertam personam”* allo scopo di *“generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza”*, e per *“costringere chi ha il potere di prendere decisioni, a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato”*.

Il Procuratore Generale ha esposto in requisitoria una linea interpretativa del testo della decisione della Corte di Cassazione che, privilegiando il richiamo operato all’art. 270 sexies c.p., individua ‘l’epicentro’ della ‘finalità di terrorismo’ che caratterizza l’art. 270 bis c.p. invece che nella natura della violenza, nel ‘perseguimento della costrizione sui pubblici poteri’, o anche nella ‘volontà di destabilizzare o di minare alla radice gli assetti istituzionali del nostro paese, distruggendoli’.

Di conseguenza, il giudice del rinvio sarebbe chiamato a verificare se nei progetti seri ed effettivi dell’associazione per delinquere in esame rientrano o meno una delle finalità alternativamente poste dall’art. 270 sexies c.p.: quella della destabilizzazione o della distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e socio-economici dello Stato. Pertanto, in tale prospettiva, l’uso indiscriminato della violenza non rappresenterebbe un elemento indefettibile.

Il Procuratore Generale ha affermato anche che solo la dottrina sostiene il contrario, preferendo porre l’accento sulla natura della violenza quale fattore differenziante tra le due figure di reato; ma essa giungerebbe a tale conclusione forzando il dato testuale dell’art. 270 sexies c.p. e contrastando il pensiero espresso dalla Corte di Legittimità in precedenti pronunce del 2008.

Orbene, in replica al pensiero espresso dall’Accusa, la Corte intende porre in evidenza in primo luogo che l’art. 627 co. III c.p.p. assegna al giudice del rinvio il compito di uniformarsi doverosamente

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 13

al principio di diritto specificamente enunciato nella sentenza (cfr. art. 173 norme attuative c.p.p.).

Da ciò consegue che non ha alcun valore accertare se l'operazione interpretativa compiuta dalla dottrina costituisca o meno una forzatura del dato letterale dell'art. 270 sexies , o ancora se i giudici di Legittimità, in precedenti occasioni, si erano espressi in termini diversi; cosa della quale, del resto, dà atto anche la decisione della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2012 (cfr. pag. 42). Infatti, soltanto dal testo della sentenza della Corte di Cassazione che si sta esaminando è doveroso trarre, il principio di diritto, il canone interpretativo da applicare al caso concreto.

Ebbene, nella decisione del 23 febbraio 2012 la Corte di Legittimità chiarisce che l'opera di *"destabilizzazione e/o distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e/o socio-economici di uno Stato"* richiamata dall'art. 270 sexies c.p. - ciò che il Procuratore Generale ha definito come la 'volontà di destabilizzare o di minare alla radice gli assetti istituzionali del nostro paese' - *"altro non è che la sovversione o eversione violenta di cui all'art. 270 c.p."* Articolo che infatti *"descrive la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici e sociali dello Stato"* (cfr. sentenza pag. 42).

L'«eversione», che consiste nella volontà di destabilizzare e di sovvertire con metodo violento l'assetto dello Stato, *"rappresenta un obiettivo"* presente nella condotta descritta all'art. 270 c.p., ma che compare letteralmente persino nella rubrica dell'art. 270 bis c.p.

Essa dunque, accomunando entrambe le figure in esame, non vale a differenziarle.

Per il Collegio di Legittimità la delimitazione concettuale che deve rilevare nella regolamentazione del caso oggi in esame, *"l'unica .. che possa giustificare il permanere nell'ordinamento dell'art. 270 c.p. dopo l'introduzione dell'art. 270 bis ed il loro rimaneggiamento ulteriore .. consiste nella natura della violenza che si intende esercitare (terroristica o comune)"*. Violenza che, come si è visto, si connota come terroristica in virtù del suo uso *"indiscriminato e polidirezionale"*, che funge da *"strumento di pressione, da metodo di lotta particolarmente efferato"* e che *"diffonde il panico, colpendo"*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 14

*anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre una soluzione che non avrebbe accettato” (cfr. sentenza pag. 42).*

Il Procuratore Generale enuclea un argomento a sostegno della ricostruzione della ‘non indefettibilità dell’uso indiscriminato e polidirezionale della violenza’ nel fatto che la Corte di Legittimità invita il giudice del rinvio, servendosi dei parametri di diritto enunciati, ad analizzare nuovamente il significato da attribuire agli obiettivi concepiti dall’associazione. E li indica nel *“ferimento di Schirone, nell’attentato ad Ichino, nel danneggiamento dello ‘sportello Biagi’ o dei Magazzini Alcom e della sede del giornale ‘Libero”*” (cfr. sentenza pag. 44).

Si tratta all’evidenza, fa intendere il Procuratore Generale, di violenza diretta verso obiettivi ‘singoli’.

Ciò proverebbe il fatto che, per la Corte remittente, l’uso indiscriminato della violenza non sarebbe indispensabile, risultando sufficiente che l’obiettivo preso di mira, pur se circoscritto, si inserisca in plurimi progetti operativi perseguiti contestualmente, ciascuno dei quali con evidente valenza paradigmatica della finalità terroristica.

La Corte di Cassazione, continua il Procuratore Generale, ha assegnato al giudice del rinvio il compito di pervenire all’esatta qualificazione giuridica del capo A) approfondendo l’analisi di quegli attentati e di quei danneggiamenti che vennero progettati.

Ed allora, quanto all’attentato al prof. Ichino, il gruppo criminale si stava preparando ad annientare una figura emblematica che rappresenta l’incarnazione del ‘metodo di dialettica sociale democratica’, impegnata a perseguire il c.d. ‘riformismo’.

Ebbene, in ciò si compendia, sembra concludere il Procuratore Generale, la finalità terroristica dell’attività dell’associazione per delinquere, perché essa, attraverso quei progetti criminali, mirava a disarticolare, destabilizzare e svilire le strutture politiche, economiche e sociali del Paese.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 15

Anche tale riflessione, ad opinione della Corte, si colloca in modo eccentrico rispetto al nucleo del principio di diritto che la Corte di Cassazione ha oggi consegnato al giudice del rinvio per la sua concreta applicazione.

Orbene, è evidente che non si riscontra alcuna incompatibilità concettuale tra il ricorso all'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza che caratterizza la 'finalità terroristica' e l'attentato eversivo rivolto verso un obiettivo individuale. E ciò vale a maggior ragione nel caso in cui si decida di colpire figure emblematiche dell'ordine democratico e costituzionale, figure rappresentative o evocative delle strutture politiche economiche o sociali fondamentali.

Ed è per questa ragione che Corte di Cassazione, allo scopo di pervenire alla corretta qualificazione del fatto associativo sub capo a), ha indicato il 'terreno di verifica' di competenza del giudice di rinvio nell'analisi del metodo e delle "modalità" con le quali gli attentati alle figure emblematiche "avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione".

Sono infatti i "metodi terroristici (nel senso dell'art. 270 sexies c.p.)" e le modalità terroristiche - e cioè quelle che "accettano il rischio di vittime collaterali o che colpiscono indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore, panico ed insicurezza" - che fanno trasmigrare la condotta eversiva e sovversiva nella sfera ricoperta dall'art. 270 bis c.p.

La Corte di Cassazione non ha dubbi riguardo al fatto che i progetti di attentato al prof. Ichino, così come quello al dirigente Schirone o il danneggiamento allo 'Sportello Biagi' esprimono l'essenza e la natura sovversiva dell'associazione per delinquere della quale si tratta. Infatti, i giudici di Legittimità, riferendosi a quei progetti delittuosi, si esprimono come segue: "si sarebbe trattato, senza dubbio, di azioni violente con riconoscibili finalità eversive, di azioni dirette contro l'ordine costituzionale".

Ciò, però, ancora non basta per giungere alla corretta individuazione della norma di legge che deve sanzionare la condotta degli imputati.

Ecco infatti come si esprime la Corte di Cassazione con specifico riferimento agli attentati richiamati dal Procuratore Generale: "Non è stato chiarito con quali modalità le azioni progettate o solo ideate

Il Consigliere est.  
dott. Fabio Tucci



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 16

*avrebbero dovuto essere portate ad esecuzione ... Non è rimasto accertato se la violenza programmata sarebbe stata qualificata da modalità terroristiche, oppure no” (cfr. sentenza pag. 44).*

E dunque, anche con riferimento agli attentati ed ai danneggiamenti sopra indicati, per individuare nell’art. 270 bis c.p. la norma violata dagli imputati è necessario compiere un duplice accertamento relativo a:

se l’associazione, con metodo terroristico e cioè *“con strumento di pressione e modus operandi particolarmente efferato”* coltivava *“nei suoi programmi e nei suoi effettivi progetti .. il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l’intenzione di esercitare costrizione sui poteri pubblici, la volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali del nostro Paese”*;

se la strategia attuativa si caratterizzava per il ricorso a modalità terroristiche, *“per l’uso indiscriminato e polidirezionale della violenza”*, violenza che *“accetta gli ‘effetti collaterali’”* e non disdegna di rivolgersi *“in incertam personam per generare panico, terrore, ... allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni”* indesiderate.

Sono queste le considerazioni in base alle quali la Corte non può limitare il compito che è stato affidato dai giudici di Legittimità alla verifica suggerita dal Procuratore Generale.

Il parametro interpretativo suggerito dall’Accusa, confrontato con le proposizioni contenute nella decisione dei giudici remittenti, serve solo per attribuire o meno agli attentati concepiti contro i simboli del metodo democratico del riformismo e del mondo imprenditoriale - oltre che ed ai danneggiamenti a luoghi emblematici quali lo ‘Sportello Biagi’ o la sede del giornale ‘Libero’ - la qualifica di attività eversiva, in quanto destabilizzante delle strutture politiche fondamentali dello Stato.

Invece, la finalità terroristica di quei progetti di attentati, una volta accertato il loro valore eversivo, consegue necessariamente alla ponderazione, secondo i parametri specificati dalla Corte di Cassazione, del metodo di lotta e dello strumento di pressione perseguito tramite quegli attentati, oltre che dello specifico uso

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 17*

assegnato alla componente violenta nella realizzazione dell'attentato.

Questa è la definizione del campo applicativo dell'art. 270 bis c.p. che la Corte di Cassazione ha oggi affidato al giudice del rinvio perché egli, all'esito dell'approfondimento del materiale probatorio allegato al processo, ne tragga le conseguenti valutazioni giuridiche.

A nulla vale sostenere che altra è la posizione della dottrina, o che in altre decisioni la Corte di Cassazione aveva espresso indirizzi non coincidenti; e men che meno che altra è la percezione diffusa del termine 'terrorismo' o dell'espressione 'finalità di terrorismo'.

Infatti il solo compito che (cfr. artt. 628 c.p.p. e 173 disp.att.) il giudice del rinvio è chiamato doverosamente ad assolvere è quello di dare concreta attuazione al principio di diritto che la Corte di Legittimità ha definito nel caso specifico.

La Corte di Cassazione ha fornito al giudice del rinvio anche gli 'strumenti di lavoro' per affrontare il rinnovato studio del significato che gli associati hanno attribuito al termine 'propaganda armata'.

L'attività rientrante nella 'propaganda armata' corrisponde a quella sanzionata dall'art. 270 bis c.p. se il giudice accerta che, per il suo tramite *"si volesse a tutti i costi raggiungere determinati risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali"*; o ancora *"se addirittura si volesse colpire indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore, panico, insicurezza"*. (cfr. sentenza pag. 44)

E' opinione della Corte che, a tale proposito va conferito rilievo anche al fatto che i giudici di Legittimità tengono a porre in luce che gli imputati, pur teorizzando come risultato finale della loro azione l'*'insurrezione armata del proletariato'*, esprimevano al tempo stesso *"ferme critiche sulla 'deriva militarista' che aveva caratterizzato la storia delle BR"*.

Non solo; essi si rappresentavano come in attesa del *"maturarsi della crisi del sistema capitalistico, crisi da sfruttare in una prospettiva eversiva, che doveva essere conseguita attraverso una 'guerra popolare prolungata"*. (cfr. sentenza pag. 44). Dunque la qualificazione in esame va operata tenendo presente che emergono

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 18*

alcuni fattori dissonanti rispetto a quelli direttamente ascrivibili all'interno del campo di applicazione dell'art. 270 bis c.p.

Forti degli strumenti ermeneutici forniti dalla Corte di Cassazione, bisogna passare in rassegna il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio.

In tale contesto assume apprezzabile rilievo lo studio del foglio di propaganda 'Aurora' stampato tra l'estate del 2002 (numero 0) e la primavera del 2006 (numero 3) finalizzato alla "costruzione del Partito Comunista Politico-Militare".

Nella presentazione che apre il numero 0 (i restanti numeri mirano soprattutto a riprendere i temi teorici posti nel foglio inaugurale e ad aggiornare i lettori sui focolai rivoluzionari prodottisi nel mondo) la pubblicazione si pone come obiettivo quello di "costruire un partito realmente comunista che si ponga il problema di promuovere e dirigere il processo della rivoluzione proletaria nel nostro paese come parte della nuova ondata della rivoluzione mondiale".

Scopo della pubblicazione è dunque quello di "avviare il processo di costituzione del Partito Comunista Politico-Militare che ha come compito principale quello di educare le masse alla lotta rivoluzionaria nei confronti dello Stato borghese".

Nella situazione attuale "che la borghesia imperialista abbia dichiarato lo stato di guerra permanente a tutti gli sfruttati è del tutto evidente. Questo avviene con una strategia feroce, nella quale la guerra economica, sociale e militare sono tutt'uno con lo sviluppo della controrivoluzione preventiva. Confrontarsi con questa realtà, ponendosi all'altezza dello scontro in atto, vuol dire: costruire la capacità della classe di combattere, combattendo, dotarsi dell'unico strumento che si ponga di dirigere il processo rivoluzionario sino alla conquista del potere politico e l'abbattimento dello Stato Borghese da parte delle masse, strumento capace di porsi come orientamento in direzione del processo rivoluzionario".

Ci si prefigura quindi uno scontro violento per la conquista dell'egemonia della classe degli oppressi dallo Stato borghese e si

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 19

teorizza che solo la rivoluzione, e dunque il violento rivolgimento sociale, potrà condurre al “punto di arrivo” costituito dalla *“insurrezione armata delle masse proletarie contro lo Stato borghese”*.

Del resto, solo la *“guerra popolare prolungata”* potrà contrastare *“il fatto che il nostro nemico di classe, la borghesia imperialista, ha sviluppato, in contrasto con la tendenza storica della rivoluzione proletaria, un regime di controrivoluzione preventiva permanente”*.

Non si disdegna *“l'uso di strategie e strumentazioni di tipo terroristico come la strategia della tensione... le operazioni di controllo ed eliminazione politica e fisica delle avanguardie rivoluzionarie. Ed anche nel nostro paese la borghesia imperialista ha accumulato una lunga esperienza nel campo ... dalla istituzione delle carceri speciali, alla legge sui pentiti, ai reati associativi, alla tortura ed alla eliminazione di militanti comunisti”*.

La lettura delle dinamiche sociali italiane in chiave di scontro e di eliminazione fisica dell'avversario costituisce dunque la premessa che impone l'adozione della ‘guerra popolare prolungata’, strategia di lotta che è in grado di affrontare ad armi pari un nemico della classe proletaria che *“anche quando si veste di democrazia formale borghese, in realtà esercita una vera e propria dittatura”*.

Sarà il violento rivolgimento sociale che realizzerà l'abbattimento dello Stato borghese.

Ed intanto, nella fase attuale *“solo con un giornale clandestino possiamo aprire un dibattito sul tipo di partito che dobbiamo costruire per assolvere al compito di promuovere e dirigere la rivoluzione proletaria”*.

Il giornale aggiunge poi, che *“il partito, facendo uso delle armi, si pone l'obiettivo di ingenerare coscienza ed organizzazione rivoluzionaria nelle masse, intervenendo sulle questioni politiche con le armi, rappresentando gli interessi del proletariato”* ed avviando in tal modo *“la tendenza alla guerra di classe”*.

La violenza, ciò che, come afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia in esame, *“fa scivolare la sovversione nel campo del*

Il Consigliere est.  
dott. Fabio Tucci



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 20*

*penalmente rilevante*” (cfr. pag. 42) sarà dunque lo strumento che, in una prospettiva futura, secondo la visione distorta dalla radicata ideologia che alligna nel foglio divulgativo, risolverà, in favore del proletariato, lo scontro che lo Stato borghese porta avanti senza porsi alcuno scrupolo nel ricorrere, nella sostanza, anche a meccanismi di sostanziale eliminazione fisica del proletario.

Sin da subito, quindi, va organizzata la struttura del Partito, che è chiamato immediatamente ad impugnare le armi e ad adoperarle nella ‘propaganda armata’ facendo irruzione in tal modo nelle attuali questioni di contenuto politico.

La rappresentanza politica degli interessi del proletariato va quindi immediatamente gestita utilizzando le armi, trasformando il ‘confronto tra le classi’ in ‘guerra tra le classi’ con *“l’obiettivo di ingenerare coscienza ed organizzazione rivoluzionaria nelle masse”*.

Il pensiero corre immediatamente al gran numero di armi e munizioni raccolte dagli imputati del presente giudizio, alle esercitazioni effettuate, ai progetti di compiere attentati incendiando gli obiettivi prescelti, alla determinazione di servirsi di armi, ed anche di esplosivi.

D’altro canto la Corte di Cassazione ha chiarito che l’indagine va ulteriormente approfondita perché è necessario accertare se la strategia eversiva e violenta elaborata dal gruppo criminale si caratterizza per l’uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, che non deve disdegnare di colpire la popolazione indistinta, di intimidirla indiscriminatamente, allo scopo di *“costringere chi ha il potere”* ad assumere decisioni contrarie a quelle che avrebbe adottato.

Alla luce di tali parametri valutativi, tanto la ‘guerra polare prolungata’, che si pone sullo sfondo del progetto rivoluzionario del costituendo Partito Politico-Militare, quanto la ‘propaganda armata’, funzionale a diffondere il messaggio rivoluzionario ed a spingere le masse proletarie verso una nuova consapevolezza di classe oppressa, rappresentano figure concettuali certamente dai confini non ben delineabili; ma che, pur evocando il ricorso ad azioni collettive di violenza armata, individuano un solo avversario, un solo ostacolo che

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 21

si frappa alla conquista del potere del proletariato: lo Stato borghese che deve essere abbattuto.

Ed allora, la 'propaganda armata' e la 'guerra popolare prolungata' inducono ad attribuire alle azioni armate *in incertam personam* un valore che non è funzionale al perseguimento degli obiettivi della lotta, perché non creano "*organizzazione e coscienza rivoluzionaria nelle masse proletarie*".

In particolare la 'propaganda armata' deve essere indirizzata ad individuare nell'oppressione dello Stato borghese la condizione di ingiustizia e di sofferenza sociale che va combattuta ed annientata. Ed è evidente che la violenza armata solo quando è diretta contro gli oppressori serve a disvelare in modo efficace alle masse proletarie il loro ruolo di avversari da abbattere ed annientare.

Con buona approssimazione, nella rappresentazione che traspare dall'analisi del testo del foglio divulgativo, anche la "*guerra di classe*" risulta privilegiare obiettivi mirati, colpendo il nemico nei punti vulnerabili, ed indirizza la propria efficacia distruttiva verso direzioni delimitate.

La popolazione, nella concezione che traspare dalla lettura del foglio di propaganda non rappresenta certo un'entità che va "*intimidita indiscriminatamente*" con "*l'intenzione di esercitare costrizione sui poteri pubblici*" (cfr. sentenza pag. 43).

Per il tramite della propaganda, che in quanto 'armata' non disdegna certo l'uso delle armi in azioni dimostrative, è necessario che il costituendo Partito Politico-Militare individui le iniziative in grado di incentivare le spinte che aggregano le masse proletarie al loro interno, fornendo loro la coscienza di classe.

Lungi dall'intimidirle in funzione di pressione psicologica verso il 'nemico', le masse vanno rese consapevoli dell'oppressione della quale sono vittime, spingendole a rimuoverne le condizioni.

La propaganda armata deve servire a "*costruire la capacità della classe di combattere*" ed affrontare lo Stato borghese per soppiantarlo con la rivoluzione.

E dunque, per quanto è dato comprendere dal testo del foglio propagandistico, il punto centrale del terreno di scontro con il

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 22

nemico di classe non si colloca nelle azioni di intimidazione tese a costringerlo ad operare in modo contrario ai suoi interessi. *“Il punto di arrivo è l’insurrezione armata della massa proletaria contro lo Stato borghese”* che, ovviamente, si caratterizza per lo scontro diretto con il nemico.

Anche nelle pagine che chiudono il numero 0 di Aurora, che la Digos indica come opera del nucleo direttivo della struttura associativa, si rinvengono elementi utili per sviluppare l’indagine che la Corte di Cassazione ha demandato al giudice del rinvio.

Il 2 marzo del 2002, al termine di un conflitto a fuoco con le forze di polizia che causò la morte di un agente, vennero arrestati Mario Galesi e Nadia Lioce che in quel modo mise termine alla sua clandestinità.

Ebbene, il foglio divulgativo dell’estate dello stesso 2002, pur qualificando *“l’iniziativa delle BR a marzo come un fatto sicuramente positivo, un intervento politico militare di grande qualità, frutto di notevole capacità politico-strategica”* esprime poi ferme critiche in ordine alla *“deriva militarista che aveva caratterizzato la storia delle BR”*.

Tale presa di distanza, che come si è annotato poco più sopra, è stata richiamata anche dalla Corte di Cassazione, per quanto concerne la definizione delle strategie più opportune per conseguire l’obiettivo finale della *“insurrezione armata dei proletari”* (cfr. sentenza pag. 44) costituisce un elemento distonico rispetto alla teorizzazione delle Brigate Rosse.

La conferma risiede nel fatto che l’articolaista del foglio ritiene utile porre *“distanze politiche rispetto alle BR.”*

Si legge, infatti, quanto segue: *“Non siamo d’accordo a sostenere un livello di intervento così alto, perché non è sufficientemente supportato dalle attuali condizioni politiche della classe”*.

Ad opinione della Corte, l’inciso ora riportato non rileva in particolar modo con riferimento all’individuazione della corretta qualificazione giuridica delle condotte associative ascritte agli imputati, dal momento che, come si è cercato di chiarire, ad integrare l’elemento qualificante della figura delittuosa dell’art. 270

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 23

bis c.p.p., piuttosto che l'intensità della violenza eversiva, è la sua polidirezionalità con finalità terroristica

Di maggior rilievo per l'approfondimento in corso, risulta invece l'affermazione che si legge poche righe più sotto, ove si precisa che per *"l'unità del politico-militare, l'utilizzo delle armi per fare politica è fondamentale; ma, appunto, per fare politica, e non ancora la guerra"*.

Si tratta di una differenza concettuale che è *"grossa e carica di implicazioni"*: Anche perché *"più in generale non condividiamo l'impostazione che supporta questo modello operativo, vale a dire la Strategia della Lotta Armata, la Strategia Guerrigliera"*.

L'utilizzo delle armi è dunque necessario per diffondere e rafforzare il progetto politico del Partito, per *"raccolgere le energie prodotte dall'autonomia di classe, unificandole e trasformandole in vera forza capace di affrontare la borghesia imperialista"*; ma per *"fare politica"*, e dunque per creare le condizioni per una nuova organizzazione dello Stato e della vita pubblica.

Non si disdegna affatto la violenza della guerra, che anzi rappresenterà il momento finale dello scontro di classe; ma si tratta della guerra diretta e rivoluzionaria del proletariato contro lo Stato borghese che lo opprime, che pone fuori dal suo 'fuoco' le *"persone ed i beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso"* (cfr. sentenza pag. 42).

'Aurora' individua negli 'obiettivi collaterali' un interesse della propaganda armata. Lo scontro fisico conosce una sola destinazione: il nemico.

E dunque, mentre il delittuoso disegno eversivo traspare in modo palese, non si coglie il riferimento a strategie sorrette dalla finalità terroristica nei termini definiti dalla Corte di Cassazione.

Lo Stato borghese dovrà essere costretto alla resa, ma non perché indotto a ciò dal panico della popolazione, ma per effetto dello scontro di classe e della vittoria rivoluzionaria.

La popolazione non verrà intimidita strumentalmente.

Il Consigliere est.  
dott. Fabio Tucci



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 24

Sospinta dalla 'propaganda armata' che prediligerà obiettivi 'di elezione', funzionali ad attivare meccanismi di coesione di classe e di eventuale emulazione, la popolazione acquisirà una chiara 'coscienza di classe', e la consapevolezza dell'oppressione che la avvince.

Essa verrà educata alla lotta rivoluzionaria, anche per mezzo della propaganda politica ed armata del Partito Politico-Militare. Unita dall'acquisita nuova 'coscienza di classe oppressa', affronterà l'insurrezione armata.

Il disvelamento agli occhi del proletariato del nemico di classe è operazione che va operata con chiarezza, e tendenzialmente rifugge da azioni violente polidirette.

A ciò si aggiunge il fatto che l'analisi degli *"sviluppi del livello di coscienza ed organizzazione di classe"* conduce il gruppo eversivo in esame ad individuare all'interno della teorizzazione delle Brigate Rosse elementi di *"sconnessione e di sfasamento"*.

Infatti, l'utilizzo delle armi è per fare politica e non per fare la guerra. In conclusione, sulla base delle constatazioni che precedono, ad opinione della Corte, nei numeri di Aurora non si rinvencono riferimenti al metodo terroristico ed alle modalità terroristiche; né si traggono elementi di contiguità tra quel metodo e quelle modalità e gli obiettivi perseguiti dalla 'propaganda armata' ivi rappresentata.

Il giornale prosegue la sua vita giungendo sino al numero 3 senza testimoniare apprezzabili modifiche programmatiche.

Si ribadisce il riconoscimento della *"strategia della Guerra Popolare Prolungata come strategia di portata universale"*, affidando alla *"fase della propaganda armata .. il compito di sostenere e concretizzare le prospettive di un nuovo Internazionalismo Proletario .. rilanciando la lotta non solo contro gli effetti del capitalismo ma contro il capitalismo stesso"* (cfr. Aurora n. 3 pag. 54).

Si ricorda che *"lo Stato borghese ed il suo sistema giudiziario non possono condannare realmente la classe di cui sono espressione"*; e ciò spiega *"l'assoluzione in blocco dei padroni e dei dirigenti di quella fabbrica di morte che è il Petrolchimico di Marghera"*.

Contro tale evento, definito come l'ennesimo attacco contro la classe proletaria, la risposta non può che essere eversiva nei termini sopra

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 25*

definiti, oltre che violenta nel massimo grado di intensità: *“Gli operai ricordano che non tutti sono andati assolti.. Un direttore ed il suo vice ebbero un incidente sul lavoro. L’unico in cui possano incappare gli sfruttatori incravattati .. dimissioni definitive, da parte delle Brigate Rosse!”* (cfr. n. 3 pag. 35).

Non compare però alcun accenno ad azioni vendicative anche contro persone e beni non direttamente identificabili con l’avversario o riferibili allo stesso, o ad operazioni concepite per generare panico o terrore e produttive di ‘effetti collaterali’.

L’obiettivo va individuato e colpito. L’esaltazione della violenza che promana dal testo sopra riportato non mira all’uso mediato del panico che può diffondersi tra la popolazione, ma *“va visto principalmente come terreno di accumulazione di forze, sulla base della critica pratica a questo modo di produzione, ai suoi rapporti sociali, in funzione dello sviluppo del processo rivoluzionario”* (cfr. n. 3 pag. 35).

All’udienza del 7 novembre 2009 Bortolato, Davanzo, Latino e Sisi hanno prodotto un documento nel quale si sottolinea che l’esito del dibattito intorno alle Brigate Rosse che è culminato con la separazione della cosiddetta Seconda Posizione ha rappresentato *“un passaggio giusto e necessario. Per tutta la fase di inizio e di affermazione del processo rivoluzionario, va ben chiarito che l’uso delle armi è per fare politica. Perché ... nella fase di avvio-inizio del processo rivoluzionario, la grande esigenza è politico-ideologica. Dal punto di vista sostanziale , PCPM vuol dire mettere l’accento sul fatto che ... il politico primeggia e dirige il militare”* (cfr. proclama all. in ud cit. pag. 32).

Tale testo si pone in evidente continuità con le posizioni che si traggono dallo studio dei fogli di ‘Aurora’ che ha rappresentato il momento centrale del dibattito interno al gruppo eversivo in esame. Giornale di diffusione del progetto eversivo ed armato del nucleo ideologico dell’associazione per delinquere, nel quale però non si rintracciano i tratti della finalità di terrorismo nei termini delineati nella sentenza della Corte di Cassazione.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 26*

Ad opinione della Corte, l'approfondimento che i giudici di Legittimità hanno sollecitato, raggiunge risultati anche più tangibili analizzando la struttura degli attentati progettati dal gruppo eversivo costituitosi in associazione per delinquere.

Un possibile obiettivo è costituito da un palazzo in San Donato Milanese ove hanno sede gli uffici dell'Eni.

Ghirardi e Latino ne parlano in modo abbozzato. Convengono che sarebbe necessario concepire una approfondita programmazione perché la zona è presidiata da telecamere.

Latino poi, rivolgendosi a Ghirardi, esclama: *"Serve un'autobomba a te"*; e poi aggiunge *"sarebbe bello tirargli giù tutto il palazzo"*.

Non si conoscono altri sviluppi in argomento.

Senza dubbio le espressioni adoperate destano grande apprensione.

Il riferimento all'autobomba evoca la disponibilità degli interlocutori a concepire un attentato dimostrativo dal grande impatto, con inevitabile produzione di estesissimi 'danni collaterali'.

D'altro canto, la limitatezza del brano captato non consente di escludere che Latino avesse fatto riferimento all'autobomba soltanto per indicare che essa poteva costituire l'unica soluzione efficace per neutralizzare i sistemi di sicurezza elettronici installati a protezione della zona.

Ed anche il compiacimento con il quale Latino immagina l'evento del crollo di una porzione del palazzo, inserita com'è in una progettazione scarna di dettagli, fornisce elementi insufficienti per attribuire il carattere della serietà a quella rappresentazione di attentato.

Latino e Ghirardi parlano del possibile attentato allo 'Sportello Marco Biagi' di via Savona a Milano.

*Ghi: Quel posto lì tra l'altro io lo metterei in cantiere nel mese entrante*

*Lat: ma tu ci ho pensato secondo te, con quelle saracinesche piene non facciamo un cazzo eh, cioè fisicamente dico, solo una cosa*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 27

*molto dimostrativa. Perché le altre due possibilità sono “tirargli una raffica”, senza valutare dico, o mettergli un dischetto, ce lo abbiamo un dischetto?*

*G: anche*

*L: però lì è un passaggio di gente, una roba che magari rischi di beccare qualche altro*

*G: ti ho detto te lo faccio vede.., adesso ti faccio vedere questo, l'unica cosa è che c'è quel locale lì di fianco, che se ho visto bene dice che apre, tiene aperto sino alle due di notte. È un po' strano ...*

*G: non è un posto tanto nascosto, eh però, ci passa parecchia gente, comunque adesso andiamo a vedere. Apre alle nove e chiude alle sei.*

*L: per cui adesso se andiamo è chiuso e di nuovo sarà chiuso con le..*

*G: però ti faccio vedere lo stesso..sulle finestre che sono*

*L: beh le finestre son sempre saracinescate o no?*

*G: no c'è le tapparelle*

*L: ah allora è diverso*

*G: però in effetti è buono vedere dalla finestra, solo che ti devi arrampicare un po' perché sono rialzate*

*L: non è un problema*

*G: però a quel punto si potrebbero fare tutte e due*

*L: non è un problema anche nei tempi, se devi metterci un dischetto è una cazzata. Con quello fa un bel botto eh.*

*G: eh anzi bisognerebbe, da quel punto di vista lì, rischi molto meno di arrivare su dalla gente, perché rimane anche più alto del tetto delle macchine ...”*

Colpisce in primo luogo la ‘visibilità politica’ dell’obiettivo prescelto.

Marco Biagi, giuslavorista assassinato dalle Nuove Brigate Rosse nel marzo del 2002 nella logica di annientamento dei professionisti impegnati nel progetto di ristrutturazione del mercato del lavoro, nell’ottica criminale delle Brigate Rosse rappresentò un obiettivo privilegiato, ‘reo’ per essere “l’ideatore del progetto di rimodellazione dello sfruttamento del lavoro salariato”.

Il Consigliere est.  
dott. Fabio Tucci



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 28*

Si legge quindi nell'ideazione dell'attentato allo 'Sportello del lavoro' che porta il suo nome la logica di prediligere un obiettivo paradigmatico, in grado di raccogliere proseliti tra coloro che condividono l'idea che le 'contraddizioni di classe' vadano sottolineate ed esasperate per farle esplodere, e non 'riformate'.

Con la raffica di mitra contro la sede dello 'Sportello del lavoro' va svilita la funzione che essa svolge, va annientata simbolicamente la sua opera perché lo 'sportello' non asseconda le reali esigenze del proletariato, e perché non le fa esprimere in una logica di guerra di classe, ma, al contrario, cerca di incanalarle, ed in tal modo garantisce continuità all'oppressione dello Stato borghese.

La teorizzazione che ha ispirato quel progetto delittuoso sembra dunque rivolgersi verso un obiettivo 'di elezione', ispirato dalla finalità di creare proseliti ed avviare meccanismi di emulazione. Si iscrive quindi in un quadro di perseguimento della finalità di eversione e sovversione.

Anche la verifica centrata sulla natura della violenza progettata, se violenza generica o violenza terroristica, non può che concludersi ravvisandosi in essa le caratteristiche dell'azione propria dell'associazione sovversiva ai sensi dell'art. 270 c.p.

La violenza progettata è micidiale.

Gli associati non si fanno scrupolo di *"tirargli una raffica"* o *"di mettergli un dischetto.. con quello fa un bel botto"*.

Ciò che li trattiene, però, è il fatto che *"lì è un passaggio di gente, una roba che magari rischi di beccare qualche altro"*.

Dunque gli associati si pongono il problema di evitare gli 'effetti collaterali' della loro azione eversiva e violenta.

Ghirardi tiene a sottolineare che non si tratta *"di un posto tanto nascosto, ci passa parecchia gente"*. In chiusura mostra di preferire la soluzione che *"rischi molto meno di arrivare su dalla gente, perché rimane anche più alto del tetto delle macchine"*.

In più punti della conversazione gli associati studiano il modo per conferire grande visibilità all'attentato eversivo: *"comunque anche una raffica non sarebbe male. Perché si fa una bella impressione da fuori, ti da una impressione di forza."*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 29*

Ad opinione della Corte, però, l'azione in via di progettazione non si iscrive nella cornice della strategia terroristica che, come ha spiegato la sentenza della Corte di Cassazione, si caratterizza per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza. Non mira a generare panico nella popolazione colpendo obiettivi non definiti.

E si giunge a conclusioni identiche anche analizzando la progettazione dell'attentato incendiario contro il grande magazzino Delcom.

Si tratta di un episodio esaminato compiutamente nelle decisioni adottate nei precedenti gradi di giudizio, ed a quelle narrazioni si rimanda nel dettaglio.

In questa sede è sufficiente riportare un breve stralcio che delinea la natura del metodo violento che gli associati intendevano imprimere ai loro attentati eversivi.

*Ghi: anche quel discorso lì del grande magazzino che mi dicevi, secondo me varrebbe la pena di vederlo un po' bene .. che in fondo richiede un investimento relativo in termini di .. di uomini e di mezzi, e quindi si potrebbe anche fare. Secondo me è una cosa che paga*

*Lat: lì, devi solo vedere il passaggio di dei civili, no devi renderti conto quando passano, evitare d'incapparci e poi avere qualche punto per fare il buco per buttarci dentro la roba.*

Anche in tale frangente gli imputati mostrano di avere considerazione per i possibili 'effetti collaterali' dell'attentato, e lungi dall'affrontarne il relativo rischio, affermano che bisogna tener conto del passaggio di persone estranee per 'evitare di incapparci'.

Il concepimento dell'attentato si mostra dunque nella sua matrice sovversiva; ma verrà coltivata dagli associati avendo cura di non rivolgerla anche *in incertam personam*.

Coerente con l'impostazione di colpire obiettivi mirati, dal forte valore emblematico e, secondo l'aberrante visione ideologica degli imputati, in grado di aggregare il proletariato intorno alla lotta rivoluzionaria, si mostra anche la progettazione dell'attentato del

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 30*

dirigente della Breda, Vito Schirone. Progettazione, a dire il vero, ancora assai vaga dato che gli associati mostrano di collocare l'abitazione del dirigente in Viale Monza n. 305 ove però, a quel tempo, abitava un omonimo di Vito Schirone.

*Lat: ..sono andato a vedere dove abita quel dirigente della Breda, quello che è stato assolto al processo nella causa dell'amianto, ed è una casa simile a dove abita il direttore della Fiera ... lì bisognerebbe farci un bel appostamento (inc.) quando esce e quando entra, è Viale Monza 305, se ti capita di passare, bisogna vedere (inc.)...*

*Lì per adesso (inc.) davanti al portone , sarà una cosa lineare sotto casa sua, però voglio dire se tu ti vedi i piani e le finestre, lì ci son tre piani non è che sia altissimo; cioè se tiri (inc.) ci tiri due raffiche sulle finestre, cioè non sarebbe neanche una brutta cosa, è una cosa un po' dimostrativa però ...*

In questo caso la proposta di Latino pare non tenere in conto che si tratterebbe di un'azione violenta dagli effetti poco controllabili. Sparare con un mitra a raffica da un'apprezzabile distanza non agevola la conduzione dei colpi e vi è il rischio che vengano colpite persone che l'attentatore non vede. Si ignorano però le caratteristiche dell'idea iniziale, sia con riguardo ai suoi tempi che alle sue modalità attuative.

Per giunta l'affermazione dell'imputato sopra riportata non viene coltivata.

*Ghi: secondo me ..auh..a questo livello qua una cosa tipo spararlo nelle gambe si può sostenere.*

*Ghi: c'è la rimessa..c'ha il garage interno quella casa?*

*Lat: c'ha l'entrata condominiale per il garage*

*Ghi: per quello è comodo, vedere come è fatto il telecomando, l'aspetti..*

*Lat: nel box l'aspetti!*

*Ghi: nel box incappucciato, nessuno ti riconosce, sei camuffato, e puoi fare una cosa del genere, arrivi ti piazzati e fai tipo ..*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 31

Gli associati parlano di come procurarsi un telecomando che possa assicurare loro l'accesso al locale dei box del palazzo. Anche in questo episodio l'obiettivo prescelto è 'di elezione', trattandosi di un dirigente reo, agli occhi degli associati, di essere stato assolto in un procedimento penale avviato per le degradate condizioni di lavoro offerte al 'proletariato oppresso'. Si scarta però la tecnica della raffica sparata contro le finestre della 'presunta' l'abitazione del dirigente, e si privilegia l'agguato diretto a Schirone, attendendolo nei locali dell'autorimessa.

Una chiara progettazione basata sul ricorso alla violenza comune e non terroristica si coglie anche nel dialogo intercettato durante il 'sopralluogo' alla sede della testata giornalistica 'Libero'.

*Ghi: tra l'altro io volevo provare e la prossima volta che ci vediamo, ti va se ci vediamo verso porta Venezia andiamo a vedere la sede di Libero?..*

*Lat: certo...possiamo vederci...davanti a..Spazio Oberdan ...che è dall'altra pa*

*Ghi: si chiama così?*

*Lat: possiamo vederci lì allora settimana prossima così a.. cioè ci vediamo lì la settimana prossima e così facciamo due passi..*

*Ghi: io pensavo che..eventualmente hm..a Pasqua un giorno chiude..la domenica non lavorano perché lunedì non esce il giornale...tipo (fonico) anche semplicemente con la benzina e l'acido si può fare qualcosa di interessante ..magari con una trancia per tagliare la saracinesca e.. e un trapano anche a mano per fare il buco nella vetrina...*

*Lat: ma per buttarglielo dentro dici?...l'ideale sarebbe trovare qualche finestrella..solo buttarglielo dentro..*

Dunque si progetta di agire il giorno di Pasqua, quando è sicuro che la sede del giornale è chiusa, e non vi è il rischio di procurare danni alle persone. L'obiettivo avrà di mira una testata giornalistica di 'centro-destra' legata alla linea politica del governo di quel tempo e lontanissima dalle teorizzazioni ideologiche del gruppo eversivo.



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 32

Il valore emblematico dell'azione si sintetizza nel significato che assume il colpire duramente la stampa padronale. L'attentato alla testata giornalistica non provoca effetti destabilizzanti per le strutture politiche statuali, ma attacca il nemico politico nei suoi canali di diffusione del pensiero politico che opprime il proletariato.

In conclusione, all'esito dell'accertamento sollecitato dai giudici di legittimità, la Corte conclude nel senso che nelle teorizzazioni e nella progettazione degli attentati concepiti dall'associazione per delinquere in esame non si ravvisano i tratti del metodo e delle modalità terroristiche che tipizzano la figura delittuosa dell'art. 270 bis c.p.

Emerge con palmare evidenza il contenuto eversivo e sovversivo della visione politica del gruppo che lavora per creare le condizioni della violenta destabilizzazione delle fondamentali strutture politiche economiche e sociali dello Stato e che non si fa scrupolo di lavorare a plurimi attentati caratterizzati però, secondo la definizione che ha fornito il giudice di legittimità, da violenza generica e non terroristica. Conclusione che individua nell'art. 270 c.p. la corretta qualificazione giuridica che va attribuita alla struttura associativa che si sta studiando.

Tutti i ricorrenti hanno partecipato all'associazione, e tutti devono rispondere del delitto ora indicato.

Vanno disattese le diverse conclusioni assunte in argomento dalle Difese di alcuni ricorrenti perché sono errate per le ragioni che si passa ad esporre.

Toschi ha concluso chiedendo di essere assolto per non aver commesso il fatto; fondando però la sua istanza sulla medesima censura, già proposta alla Corte di Cassazione (cfr. Punto 12) ed esaminata e respinta dai giudici di Legittimità che hanno confermato la sua partecipazione all'associazione invisa al proletariato e (cfr. sentenza pag. 36). Chiarendo poi che l'associazione "aveva certamente l'intenzione e la capacità di esercitare la violenza", (cfr. sentenza pag. 43) la Corte di Cassazione ha già ritenuto non fondate le censura relativa all'inidoneità degli atti realizzati in ambito

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 33*

associativo. Pertanto tali questioni non vanno sottoposte a nuova valutazione (arg. ex art. 628 co II c.p.p.)

Per identica ragione non devono essere esaminate le analoghe richieste proposte in favore di Rotondi, anch'essa già scrutinata con esito negativo dalla Corte di Cassazione (cfr. Punto 1 e pag. 35 della sentenza). Ciò vale anche per Sisi (cfr. pag. 37).

Sono infine oramai immutabili nei termini affermati dalla Corte di Cassazione le questioni collegate all'art. 306 c.p., delitto ritenuto sussistente, così come quelle connesse alla sussistenza o meno delle ipotesi 'minori' previste dagli artt. 304 e 305 c.p., perché sono state tutte respinte (cfr. sentenza pag. 44)

In difesa di Caprio (avv. Bonon) e di Mazzamauro, Bortolato, Latino (avv Pelazza) si è sostenuto che il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione aveva annullato la statuizione relativa al capo A) ciò comportando, se ben si è compreso il pensiero delle Difese, il potere del giudice del rinvio di effettuare un nuovo accertamento tanto sulla sussistenza o meno dell'associazione descritta al capo A) quanto sulla partecipazione alla stessa degli imputati chiamati a risponderne.

Ad opinione della Corte, le Difese trascurano il fatto che parte essenziale della decisione della Corte di Cassazione, assieme al dispositivo, è la motivazione.

Essa, in particolare nei casi nei casi di annullamento parziale, espone le ragioni per le quali alcune parti vanno intese oramai definitivamente decise; quindi segnala gli errori giuridici contenuti nella decisione censurata, ed in relazione ad essi (cfr. Cass. Sez. III n. 15.722 del 12.2.2009 Rv. 243.437) enuncia specificamente i principi di diritto al quale il giudice del rinvio deve attenersi.

Ebbene, nel caso in esame la Corte di Cassazione ha esplicitamente sancito definitivamente la sussistenza dell'associazione per delinquere. La Corte, infatti, si è espressa come segue: "i giudici del merito, con motivazione diffusa, rigorosa ed analitica ... hanno dato conto del loro convincimento circa la sussistenza di una struttura operativa, sufficientemente gerarchizzata al suo interno, ispirata da un ben preciso credo politico, tesa alla realizzazione di un programma

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 34*

rivoluzionario che prevedeva l'uso sistematico della violenza"; tanto che "quanto alla materiale sussistenza dei fatti, le predette censure si presentano infondate" (cfr. sentenza pag. 36).

Poco più avanti, con specifico riferimento alla contestata partecipazione di Bortolato, Latini, Sisi e Caprio (cfr. pagg. 37 e 39) la Corte di Cassazione ha parimenti respinto le censure relative alla loro asserita estraneità alla compagine associativa.

Nel contempo, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di Appello; ma al solo fine di operare la corretta qualificazione giuridica delle condotte associative in applicazione del principio di diritto esplicativo degli elementi che costituiscono le figure criminose dell'art. 270 e 270 bis c.p.

E dunque è evidente in base al principio della preclusione del nuovo esame dei punti già decisi dalla Corte di Cassazione (art. 628 co. II c.p.p.) e per effetto della regola della formazione progressiva del giudicato (art. 624 c.p.p.) che riguarda le "parti della decisione che non hanno connessione essenziale con la parte annullata", che le questioni relative alla sussistenza della struttura associativa e della partecipazione alla stessa di tutti i ricorrenti risultano estranee alla competenza del giudice del rinvio ed oramai immutabili.

**La Corte di Cassazione (cfr. pag. 45) ha affermato che l'aggravante di terrorismo prevista all'art.1 della L. n.15/1980 è inapplicabile al delitto di cui all'art. 270 c.p. perché, ove sussistente, si integrerebbe la figura delittuosa dell'art. 270 bis c.p. della quale l'aggravante in parola costituisce un elemento costitutivo.**

Ciò premesso resta da affermare che, in virtù della stretta connessione finalistica che si pone tra il delitto associativo, che è stato qualificato ai sensi dell'art. 270 c.p., ed i c.d. reati-fine mediante i quali l'associazione ha dato concretezza al piano delittuoso, va escluso che la suddetta aggravante permanga a caratterizzare i reati diversi da quelli sub A) e B).

Pertanto anche in relazione a tutti i restanti delitti va eliminata la circostanza della quale si tratta.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 35

**La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Assise di Appello con rinvio per nuovo esame con riguardo alla posizione di Scivoli, chiamato a rispondere al capo b) del concorso esterno all'associazione sovversiva.**

Certa la configurabilità del concorso esterno anche con riferimento alle strutture associative di tal tipo, la Corte di Cassazione, già in esordio, ha posto l'accento sul fatto che devono trovare applicazione i criteri elaborati in argomento dalla Corte di Legittimità; da ultimo con la pronuncia adottata a Sezioni Unite n. 33.748 del 2005 (Rv. 231.671, imp. Mannino) per il concorso esterno in associazione mafiosa.

Ciò posto, la Corte di Cassazione individua il nodo fondamentale del parziale annullamento della pronuncia di secondo grado nel fatto che *“come si sostiene nel ricorso, in sentenza non viene indicata una valida ragione in base alla quale Scivoli possa essere ritenuto consapevole del fatto che egli stava favorendo un'associazione criminosa (e quel tipo di associazione), piuttosto che il solo Ghirardi, con il quale, a quanto la stessa sentenza evidenzia, sembra coltivare propositi delinquenziali autonomi”*. (cfr. sentenza pag. 40)

Dunque, la carenza argomentativa della Corte di Assise di Appello riguarda direttamente l'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico che caratterizza la partecipazione del concorrente 'esterno' nel delitto di associazione per delinquere.

Per approfondire il significato dell'affermazione della Corte di Cassazione occorre richiamare i passi salienti delle Sezioni Unite n. 33.748/2005 espressamente richiamata; passi nei quali la *“più elevata espressione nomofilattica”* della Corte di Cassazione ha posto i principi indefettibili che caratterizzano la struttura del 'dolo del concorrente esterno',.

*“Il dolo del concorrente esterno”* deve investire, tanto *“nei momenti della rappresentazione”* che *“in quelli della volizione .. tutti gli elementi della figura criminosa tipica”* e deve estendersi anche al *“contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto”*. In particolare *“nei delitti associativi si richiede che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 36*

*societatis e della volontà di far parte dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa";* concludendo nel senso che è necessario accertare che *"egli 'sa' e 'vuole' che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio"* del quale quindi, egli deve essere informato nelle sue linee qualificanti.

Pertanto, bisognerà verificare se l'indagine ha fatto emergere elementi dai quali discende che Scivoli: conosceva, nei tratti essenziali, dell'esistenza di una struttura associativa della quale Ghirardi, o anche Latino, facevano parte; conosceva le modalità operative eversive ed era al corrente delle finalità nei termini sopra descritti, che essa perseguiva. Bisognerà accertare anche se risulta provato che la rappresentazione e la volizione che Scivoli ebbe della propria condotta materiale si estese al fatto che la sua azione contribuiva alla realizzazione concreta della ragion d'essere dell'associazione per delinquere, e se egli agì con la consapevolezza e la volontà di operare in sinergia con le condotte dei partecipi dell'associazione nella produzione dell'evento lesivo che caratterizza il fatto reato.

Definiti il metodo e gli obiettivi che dovranno improntare la verifica che i giudici di Legittimità hanno affidato alla Corte scrivente, va rilevato fin da subito che l'impianto argomentativo che ha condotto i giudici di primo grado a condannare Scivoli si mostra inadeguato perché è costruito su categorie di pensiero diverse da quelle che, doverosamente, troveranno applicazione nel presente giudizio.

A questo proposito, infatti, colpisce che la Corte di Assise, (cfr. pag. 390) commentando il testo della captazione della conversazione svoltasi il 24 gennaio 2007 tra Scivoli e Ghirardi sulla quale si tornerà tra breve, conclude nei termini che seguono: *"In questa conversazione c'è già la prova di tutto. Scivoli ha già fornito armi al gruppo di Latino e Ghirardi. Si offre di farne avere ancora agendo come intermediario di tale Franco e di Guglielmo Fidanzati. Espone*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 37

*poi concreti progetti di quelli che per il gruppo sono azioni di autofinanziamento, per lui reati comuni contro l'altrui patrimonio".*

Ebbene, a giudizio di chi scrive, già solo la distanza che la Corte di Assise constata e pone tra la volontà di autofinanziamento del gruppo criminale e l'intenzione di Scivoli di compiere delitti comuni contro il patrimonio fa vacillare la fondatezza del giudizio che qualificò la condotta dell'imputato come tipica del concorrente esterno nell'associazione criminale descritta al capo a).

Infatti Scivoli per rispondere del delitto attribuitogli non basta che egli abbia agito per *"compiere delitti comuni contro il patrimonio"*. Egli è concorrente 'esterno' se, consapevolmente, ha agito in favore della struttura associativa della quale conosceva l'esistenza e le finalità, rappresentandosi e volendo che la sua condotta conferisse un efficace contributo causale al 'fatto' associativo.

Ad ogni buon conto, atteso il valore probatorio che i primi giudici hanno conferito al dialogo captato il 24 gennaio 2007, conviene avviare il vaglio oggi assegnato dalla Corte di Cassazione esaminando il contenuto di quella conversazione (cfr. il testo alle pagg. 275/285 della sentenza di primo grado).

Ghirardi lamenta la poca disponibilità di denaro.

Scivoli racconta di una rapina che aveva fruttato € 145.000 alla quale aveva preso parte.

Scivoli vuole parlare con Latino (soprannominato Gallinella) a proposito di timbri, e poi passa a narrare di un colpo da effettuare alla Malpensa.

*Sci: sui contanti....noi..adesso io voglio parlare con .. Gallinella .. Gallinella quand'è che lo possiamo..*

*Ghi: la settimana prossima..io lo vedo martedì ma anche mi dovrebbe dare sto famoso timbro..*

Emerge la confidenza che i due dialoganti mostrano nel parlare della programmazione di attività illecite; argomento che assorbe la gran parte del colloquio. A questo proposito sovengono le informazioni che il teste Varriale, funzionario della DIGOS, ha fornito

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 38*

il 6 ottobre 2008 (trascr. ud. cit. pagg. 29 e segg.) in ordine ai periodi della loro comune detenzione, nel 1986 presso il Carcere di Novara, e poi di nuovo nel 1992 e 1993; quindi a Voghera nel 1999 e nel 2000.

Scivoli conosce Latino e lo chiama con il soprannome 'Gallinella'; sarà lui che forse potrà procurargli un timbro che agevolerà future attività illecite.

Per contro non vi è alcun accenno ad argomenti 'politico-rivoluzionario', nonostante la centralità che questi occupano nella vita di Ghirardi.

Non si rinviene nessun accenno al gruppo eversivo al quale Ghirardi appartiene.

Il testo della conversazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa, non fa intendere che quell'informazione apparteneva al comune patrimonio di conoscenza dei dialoganti.

Scivoli aveva già compiuto un'azione come quella che avevano in mente di fare alla Malpensa e che gli aveva fruttato centinaia di milioni di lire nel 1997; a tale proposito merita un cenno il fatto che il certificato penale di Scivoli annota una condanna a 5 anni di reclusione per una rapina aggravata consumata in quel periodo.

Scivoli, però, vuole che il piano venga condiviso solo con Latino e Ghirardi.

*Sci: Bruno non per qualcosa..comprendimi per il momento..per il momento tu ...sei sicurissimo..e Gallinella*

*Ghi: sicurissimo sicurissimo perché mi muovo in una certa maniera cioè eh*

Entrambi parlano di stupefacenti.

Ghirardi commenta che loro sono ad un altro livello. Sono ancora a rubare le Fiat Uno.

Si danno appuntamento alla Stazione di Novara. Scivoli organizzerà l'incontro di Ghirardi con 'Franco'. Scivoli, però, non vuole entrare nell'affare.

I due, quindi, continuano a dialogare dei passati piani delittuosi di Scivoli e della possibilità di concepirne di nuovi, assieme.

A giudizio della Corte, nulla autorizza a ritenere che Scivoli, quando chiarì che al colpo avrebbero preso parte solo Ghirardi e

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 39

Latino, intendesse escludere gli altri componenti dell'associazione; o, prima ancora, che egli conoscesse dell'esistenza dell'associazione. Non vi sono accenni precedenti che corroborino tale lettura. Per giunta, Scivoli vuole escludere anche 'Franco', che non risulta essere un associato. Pertanto, tale stralcio di conversazione non disegna in capo a Scivoli un embrione di consapevolezza, anche solo in ordine all'esistenza di una struttura associata ed eversiva.

Scivoli potrà procurare le armi necessarie. Ma tornando alle persone che avrebbero potuto partecipare al colpo in progettazione - quello al quale avrebbe potuto prendere parte anche Latino, ma non altri - esso non prova la sussistenza di un collegamento tra la realizzazione di quel colpo e le attività eversive. Non emerge, cioè che quei progetti avrebbero agevolato, favorito o finanziato la realizzazione degli attentati ideati dall'associazione, ed ai quali mai si accenna nelle conversazioni con Scivoli.

Sovviene a tale proposito l'indicazione delle Sezioni Unite con riguardo al fatto che il dolo del 'concorrente esterno' deve investire anche il contributo causale che la condotta realizzata produce sulla realizzazione del fatto concreto dell'associazione. Dunque è necessario accertare che la consapevolezza e volontà di Scivoli ha riguardato anche tale segmento del fatto.

Ed infatti, la Corte di Cassazione, ricollegandosi a quell'affermazione di principio, ha chiarito che nel presente caso nemmeno il gran numero di armi delle quali si tratta *"basta per ipotizzare che Scivoli sapesse che Ghirardi era stabilmente inserito in una *societas sceleris* e che le armi fossero destinate alla stessa"* (cfr. sentenza pag. 40).

Certo, gli atti del processo documentano le passate forniture di armi ad opera di Scivoli in favore di Ghirardi. Latino e Ghirardi il 26 ottobre 2006 parlano del loro fornitore di armi alludendo con ogni probabilità proprio a Scivoli. Ed il 18 gennaio 2007 Ghirardi informa Latino che il sabato successivo avrebbe incontrato Scivoli che in passato aveva fornito le armi.

Ma il 24 gennaio Scivoli, a proposito delle armi, così si rivolge a Ghirardi:

*Sci: tu m'hai..m'hai visto..cioè tra me e te..quando t'è servito qualcosa eccetera..*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 40*

Espressione che per un verso conferma che Scivoli, in precedenza aveva procacciato le armi che l'associazione intendeva adoperare per compiere la 'propaganda armata', e quindi aveva fornito il proprio contributo causale alla produzione dell'evento del fatto-reato.

Per altro verso, però, testimonia il rapporto privilegiato che lega Ghirardi e Scivoli. Chiarisce che Scivoli non aveva bisogno di conoscere alcun dettaglio per accedere alla richiesta che gli proveniva da Ghirardi. La persona che in passato aveva condiviso con lui la detenzione in carcere gli ha chiesto di fornirgli armi e Scivoli provvede in tal senso.

Certo, la condotta materiale di Scivoli presta il fianco a possibili letture di segno diverso. Ma per integrare la prova della consapevolezza in capo a Scivoli dell'esistenza della struttura associativa e del fatto che le armi avrebbero conferito concretezza agli scopi eversivi che essa perseguiva sarebbe necessario rinvenire elementi di riscontro della fondatezza di tale prospettiva ricostruttiva.

Scivoli chiede a Ghirardi un passaporto in bianco; quest'ultimo glielo consegna subito.

Parlano del macchinario che annulla i segnali da utilizzare per la Malpensa.

Scivoli consiglia anche di contattare Guglielmo Fidanzati da raggiungere con la mediazione di Ghiringhelli.

Ghirardi deve consegnare dei libri di Ghiringhelli alla compagna di Cesare Di Lenardo, detenuto appartenente alle Brigate Rosse.

I due escono dal bar e si separano.

Anche in questo stralcio Scivoli esprime quel 'cameratismo criminale' che i giudici di Legittimità formulano quale possibile interpretazione della natura degli scambi tra Ghirardi e Scivoli (cfr. sentenza pag. 40). Lettura che ovviamente, se non viene 'falsificata' dal materiale probatorio c in atti, esclude la possibilità di formulare un giudizio di responsabilità a carico di Scivoli.

Si parla poi di Guglielmo Fidanzati e di Cesare Di Leonardo; riferimenti che la Pubblica Accusa, nel corso della requisitoria, ha

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 41*

qualificato come la spia del 'dinamismo' di Scivoli che, in nome del comune passato di militanza politica - il teste Varriale della DIGOS ha dichiarato che Scivoli avviò il suo percorso di politicizzazione successivamente agli anni '80, durante la rivolta al Carcere di Badu e' Carros in Sardegna - e della conoscenza da parte di entrambi di alcuni esponenti di spicco della delinquenza eversiva (D'Onofrio e Belfiore), si era impegnato a procurare al gruppo eversivo di Ghirardi gli appoggi di Cosa Nostra, dato che Fidanzati era stato condannato ai sensi dell'art. 416 bis c.p.

Tale ricostruzione, però, non si armonizza con il contenuto della captazione dell'8 febbraio 2007 quando, su iniziativa di Scivoli, si svolse l'incontro tra Ghirardi, Fidanzati e Scivoli.

Infatti, in quell'occasione Scivoli e Fidanzati parlarono tra loro di un quantitativo di droga che Scivoli intendeva vendere a Fidanzati. Ghirardi non prese parte attiva all'incontro. Dunque l'occasione organizzata da Scivoli non avviò sinergie tra l'associazione sovversiva e la criminalità mafiosa; né l'Accusa ha indicato elementi di prova che dimostrino l'avvio di contatti qualificati in tal senso.

Il Procuratore Generale ha invitato la Corte a tenere in conto che Scivoli, in virtù del 'suo specifico passato politico', era consapevole del fatto che stava sostenendo l'azione dell'associazione eversiva della quale si tratta.

Dunque, nella prospettazione dell'Accusa la prova della sussistenza in capo a Scivoli dell'esistenza dell'elemento psicologico che caratterizza il delitto in esame discende dal passato rapporto che si instaurò tra Scivoli e Ghirardi nei periodi di comune detenzione.

Percorso probatorio che contrasta con il fatto che la Corte di Cassazione ha assegnato il compito di verificare la tenuta logico.argomentativa della conclusione adottata nei confronti di Scivoli alla stregua degli analitici parametri autorevolmente definiti dalla pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata.

Ebbene, nei contatti captati non vi è alcun accenno al fatto che Scivoli fosse al corrente, quantomeno nelle linee fondamentali, dell'esistenza della nuova aggregazione criminale di appartenenza di Ghirardi, né che il sostegno che Scivoli gli offrì proponendogli di

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 42*

concepire assieme iniziative delittuose, o facilitando i contatti con altri detenuti rappresentasse, nella sostanza, il suo consapevole contributo causale ad una associazione per delinquere formatasi attorno al nucleo ideologico espresso dalla pubblicazione di 'Aurora'. Ad opinione della Corte scrivente, il passato rapporto instaurato tra Scivoli e Ghirardi, al quale il Procuratore Generale ha inteso conferire il significato sopra riferito, assume, invero, un significato non univoco perché giustifica anche il fatto che la comune fiducia esistente tra i dialoganti garantiva ad entrambi il reciproco appoggio in azioni criminali senza la necessità di chiedere chiarimenti e dettagli. Ed in tale ipotesi, come è evidente, la condotta di Scivoli, alla presenza dei presupposti di legge, rintraccerebbe la norma sanzionatrice nelle disposizioni che puniscono gli specifici delitti progettati e portati ad attuazione, e non certo nel concorso esterno in associazione per delinquere che si struttura sulla base di altri parametri costitutivi. Ad esempio, ciò che va ribadito con chiarezza è che il parametro del dolo del 'concorrente esterno', che rintraccia la sua fonte nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve estendersi, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sino alla consapevolezza dei metodi e delle finalità specifiche perseguite dal gruppo criminale. Ebbene, in ordine a tale tema probatorio nulla si rinviene negli atti del processo.

Il 30 gennaio venne captata la conversazione tra Ghirardi, Scivoli e Latino presso il Bar Viel di Milano (cfr. testo in forma estesa a pagg. 300 e segg. della sentenza di primo grado).

Latino e Scivoli parlano di come poter reperire delle divise provviste di gradi.

Passano poi a parlare di timbri falsi; Latino conta di procurare a Scivoli un timbro a secco.

Ghirardi e Latino dicono che interesserebbe loro di avere la disponibilità di esplosivo. Scivoli risponde che in passato *"in quel periodo c'era ... l'esplosivo"*.

Ghirardi chiede a Latino di procurargli un documento falso che gli faciliterà le operazioni di incasso di assegni bancari. Poi i tre passano

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 43

a trattare di un colpo che potrebbe fruttare una grossa somma di danaro, e del piano per compiere un furto alla Malpensa.

La Corte di Cassazione fa intendere che l'incontro di Scivoli con Latino e con Ghirardi potrebbe sostenere la ricostruzione proposta dall'Accusa se fosse possibile attribuirgli il valore di *"sintomo del fatto che Scivoli sapesse quale tipo di legame esisteva tra Latino e Scivoli"* (cfr. sentenza pag. 40)

Ma nel corso del dialogo intercettato non si accenna mai ad argomenti diversi dai timbri falsi, dalle false divise, dai documenti falsi.

Anche il riferimento all'esplosivo, ad opinione della Corte, non prova alcunché.

Latino e Ghirardi sono interessati a procurarselo. Non è dato sapere se Scivoli glielo fornirà, dato che né la captazione del 30 gennaio né le successive lo rivelano. Non vi sono altri riferimenti che aiutino a collocare la probabile 'disponibilità' di Scivoli a fornire esplosivi in un quadro programmatico che presenti percepibili confini.

Ciò induce la Corte a concludere nel senso che rappresenterebbe un'evidente forzatura interpretativa ritenere che l'esplosivo fosse direttamente riconducibile, in via prevalente, ad azioni eversive, e non piuttosto a delitti di criminalità comune; anche alla luce del fatto che in tutti i brani captati i protagonisti parlano soltanto di questi ultimi.

E poi, manca la prova che Scivoli fosse al corrente che dietro a Ghirardi ed a Latino, e per loro tramite, operasse una struttura associata per il perseguimento di finalità eversive.

Gli scambi di informazione, l'avvio di progetti tra i dialoganti restano a testimoniare propositi delinquenziali autonomi, non collegati all'attività eversiva ed alla 'propaganda armata' che l'associazione individua come le finalità verso le quali proiettarsi.

La Corte di Assise di Appello, nella sentenza che è stata parzialmente annullata, esalta un riferimento che coglie nella conversazione intercettata il 6 febbraio 2007 tra Ghirardi e Scivoli al bar 'Al Teatro' di Corso Garibaldi, a Milano.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 44*

A pag. 230 di quella decisione si legge che Ghirardi, riguardo all'acquisto di alcuni kalashnikov che Scivoli poteva procurargli *"non può dare una risposta senza prima aver parlato con uno dei soggetti al vertice, e cioè con Latino che, peraltro, lo stesso Scivoli conosceva"*.

Il brano è il seguente:

*Sci: Una cosa volevo dirti .. casomai per giovedì me lo devi dire: ci sono dei kala, se interessano, sia quelli piccoli che lunghi ...*

*Ghi: No, non posso dirtelo perché .. io lo vedo lunedì ...*

*Sci: e allora gli dico se può, un paio di tenerli lì*

*Ghi: Esatto, perché ...*

Dunque, a tale scambio di battute la Corte di Assise di Appello collega la prova che Scivoli era al corrente *"che le armi sono destinate al gruppo."*

A giudizio della Corte scrivente, però, resta ancora da accertare se Scivoli fosse o meno al corrente che *"il gruppo destinatario delle armi"* era costituito non certo da Ghirardi e Latino, ma da una struttura di persone aggregata in una associazione per delinquere. E che Scivoli, adoperandosi in quel modo, intendesse contribuire alla realizzazione dell'evento lesivo del reato associativo. Tutto ciò, ovviamente, servirebbe a costruire la prova della consapevolezza di Scivoli nei termini che rilevano in questa sede se fosse stato possibile dimostrare che egli conosceva ed intendeva rafforzare con la sua condotta la concretezza dei metodi e delle finalità perseguite dall'associazione per delinquere.

In mancanza di chiarezza in ordine a tali necessari snodi di conoscenza relativi alla estensione della consapevolezza e della rappresentazione che Scivoli aveva dell'esistenza dell'associazione per delinquere e della intenzione che egli, offrendosi di procurare armi, voleva perseguire, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento psicologico che caratterizza la condotta del concorrente 'esterno' .

Come già si è accennato, la Corte non condivide il convincimento dell'Accusa secondo la quale il passato politico di

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 45*

Scivoli prova in capo a quest'ultimo la sua consapevolezza del fatto che egli stava favorendo un'associazione criminosa eversiva.

Se ciò fosse vero, le conversazioni intercettate avrebbero registrato almeno un accenno alla 'propaganda armata' che l'associazione andava elaborando da anni.

I dialoganti mostrano di possedere un'apprezzabile naturalezza nel parlare delle loro attività delittuose. Entrambi conoscono bene il reciproco passato criminale.

Ebbene, se il patrimonio delle comuni conoscenze avesse riguardato anche l'attività eversiva che Ghirardi progettava assieme agli altri associati, se ne sarebbe rinvenuta una traccia nel quantitativo non trascurabile del materiale probatorio che è stato captato.

Prende piede dunque la certezza che Ghirardi - ed a maggior ragione Latino che lo incontrò solo una volta - non hanno informato Scivoli dell'esistenza dell'associazione di appartenenza. Non vi era alcuna necessità di farlo, grazie al comune 'cameratismo criminale' che garantiva a tutti il perseguimento degli scopi di ciascuno senza dover aggiungere dettagli. Del resto in quel modo Ghirardi e Latino proteggevano la struttura criminale preservandola da fattori di rischio che avrebbero potuto indebolirla o renderla vulnerabile. Del resto, anche il foglio Aurora ha sempre prescritto a tutti i suoi lettori (cfr. n. 0 pag. 4 e n. estate-autunno 2005 pag. 32) di assicurare una circolazione clandestina dei contenuti della pubblicazione, destinandola soltanto ai 'compagni' fidati, e di adottare cautele pressanti per evitare la riconducibilità del foglio ai loro detentori in modo da celare all'esterno l'identità di coloro che condividevano la strategia armata del costituendo Partito Comunista Politico-Militare.

In conclusione, non vi è la prova della conoscenza in capo a Scivoli dell'esistenza della struttura eversiva della quale si sta trattando.

Cionondimeno, dal testo delle conversazioni intercettate, ed in particolar modo in quella del 24 gennaio 2007 sopra esaminata, emerge che Scivoli fornì a Ghirardi le armi che entrarono nella disponibilità dell'associazione eversiva; armi che l'associazione avrebbe adoperato per compiere la 'propaganda armata', che

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 46*

costituisce un punto fondamentale del programma della struttura criminale.

Egli, dunque fornì il proprio contributo causale alla produzione dell'evento del fatto-reato associativo.

Quelle condotte, però, non furono assistite dalla complessa struttura che caratterizza la componente psicologica del delitto di concorso esterno in associazione per delinquere.

Scivoli, quindi, va assolto dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

Il Procuratore Generale, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di condanna di Scivoli nei termini ipotizzato al capo B), ha richiesto che Ghirardi fosse dichiarato responsabile per la detenzione e per il porto delle armi fornite a quest'ultimo.

Ad opinione della Corte, però, bisogna aver presente che l'azione penale relativa a quella condotta materiale è stata esercitata formulando l'imputazione di cui al capo E) avente ad oggetto la violazione della disciplina sulle armi.

Azione penale che, anche dopo il vaglio svolto dalla Corte di Cassazione, non si è concretizzata nell'affermazione di responsabilità di Scivoli in ordine a quelle condotte.

Infatti, la Corte di Legittimità ha condiviso la motivazione espressa al riguardo dalla Corte di Assise di Appello secondo la quale l'omessa indicazione nel dispositivo di primo grado del giudizio di assoluzione - che quei giudici avevano espresso soltanto nella motivazione della loro decisione - costituiva una causa di nullità della prima decisione. Nullità che, però, non poteva essere rilevata, perché non devoluta alla cognizione del giudice di appello. (cfr. sentenza di II grado pag. 231).

Ed ora, dopo che la Corte di Cassazione ha affermato che *"il giudice di appello, in assenza di impugnazione, non ha potuto fare altro che prenderne atto"*, (cfr. sentenza pag. 40) consolidando quindi il risultato della mancata pronuncia di condanna in odio a Scivoli per la condotta descritta al capo E), deve concludersi nel senso che il giudizio sulla richiesta subordinata proposta dal Procuratore Generale, stante la non contestata totale sovrapposibilità tra le

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 47

condotte descritte al capo E) ed al capo B) si porrebbe in contrasto con il principio del divieto di un secondo giudizio. Infatti, qualificare la condotta materiale descritta al capo B) come violazione delle stesse norme richiamate al capo E) ed in relazione ad identica e sovrapponibile comportamento conseguirebbe l'effetto di sottoporre nuovamente a giudizio Scivoli per un reato per il quale è già sottoposto al vaglio giudiziale.

**Quanto agli aspetti della decisione che involgono le Parti Civili**

la Corte di Cassazione, con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che "l'entità del danno potrà essere rideterminata all'esito del nuovo giudizio di merito" (cfr. sentenza pag. 47).

Tale statuizione si collega al dichiarato assorbimento delle censure proposte ai nn. 9 e 51 (aventi ad oggetto l'entità del risarcimento riconosciuto ad entrambe le Parti Civili; cfr, sentenza pagg. 5 e 24) in quelle sub nn. 8, 23 e 50 relative alla Parte Civile Pietro Ichino che sono state ritenute fondate (cfr. pag. 45).

L'esplicita determinazione del giudice di Legittimità che, come è evidente, ha demandato al giudizio di merito il nuovo esame della quantificazione del danno, rende evidente che è infondata la conclusione della Difesa della Presidenza del Consiglio che ha sostenuto il 'passaggio in giudicato' della statuizione determinativa del danno sol perché nulla è precisato al riguardo nel dispositivo della decisione della Corte di Cassazione.

Ove si ritenesse che quanto affermato sulla delimitazione del nuovo esame che la Corte di Legittimità ha devoluto al giudice del rinvio non risolva definitivamente la questione, torna utile ricordare che, come già si è avuto modo di chiarire nelle pagine che precedono, il giudice del rinvio è chiamato dalla legge ad uniformarsi doverosamente "*alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.*" (cfr. art. 627 co. III c.p.p.) Ed ancora: è "*la sentenza*" e non il dispositivo che "*enuncia*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 48

*specificamente il principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi” (cfr. art. 173 co. II disp. att.).*

La disposizione di legge adopera il sostantivo ‘sentenza’, che si compone di dispositivo e di motivazione; e rimanda quindi all’intera statuizione del giudice di Legittimità e non solo ad una sua parte. Ebbene, la Corte di Cassazione, affermando che *“l’entità del danno da risarcire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà essere rideterminata all’esito del nuovo giudizio di merito”* (cfr. sentenza pag. 47) ha demandato al giudice del rinvio il compito di verificare nuovamente la misura del danno che la Parte Civile ha dimostrato di aver subito. E nel caso in cui il giudice del rinvio non svolgesse tale compito violerebbe la legge sottraendosi al suo dovere di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione.

Torna utile chiarire anche quale sia stata la delimitazione della questione rimessa al giudice del rinvio *“in ordine alla ritenuta ammissibilità della Parte Civile Ichino Pietro”* richiamata nel dispositivo della Corte di Cassazione.

Nella parte espositiva della presente decisione si è provveduto a sintetizzare il principio di diritto che il giudice di Legittimità ha formulato a tale proposito.

Tanto l’art. 270 quanto il 270 bis c.p. sono delitti contro la personalità internazionale dello Stato che non hanno natura plurioffensiva.

Di conseguenza, la persona fisica, che ovviamente non è titolare del bene-interesse tutelato dalle norme ora indicate, è legittimata ad esercitare l’azione civile nel processo penale soltanto se, sostenendo di essere stata danneggiata, allega di aver subito un pregiudizio per effetto del reato, chiedendone il ristoro.

E dunque le censure delle Difese sulla natura non plurioffensiva del reato associativo e sulla mancata prova ad opera del prof. Ichino del danno subito per effetto del reato sono state ritenute fondate e meritevoli di nuovo esame nel merito ad opera del giudice del rinvio.

Da ciò trae origine la ragione del parziale annullamento chiamato a sanare il vizio costituito dal fatto che *“la sentenza impugnata omette*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 49*

*di chiarire quale danno abbia riportato il prof. Ichino, quale sia il rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati".*

Così chiarito l'oggetto del rinvio, la Corte rileva che la censura sub n. 18 proposta con riferimento all'allontanamento di Ghirardi durante lo svolgimento di alcune fasi dell'esame del teste prof. Ichino non assume rilievo.

Ed invero, in primo luogo bisogna aver presente che la Corte di Cassazione ha dichiarato che quella censura era 'generica'.

Essa nel presente contesto è priva di incisività anche per una seconda constatazione.

Ghirardi venne allontanato soltanto durante la parte iniziale del controesame del P.M. (cfr. trascr. ud. 23 gennaio 2009 pagg. 29/33), fase nella quale il P.M. rivolse al prof. Ichino alcune domande in ordine ai disagi ed alle limitazioni che egli sopportò in conseguenza delle misure di sicurezza assunte a sua tutela. Argomenti che, peraltro, il suo difensore ebbe modo di ripercorrere nel corso del suo controesame.

Ma dell'*an* e del *quantum* del diritto al risarcimento della Parte Civile si tratterà per effetto del rinvio deciso dalla Corte di Cassazione. Dunque nel presente giudizio si terrà conto dei rilievi critici svolti in difesa di Ghirardi

A questo punto resta solo da replicare alla considerazione esposta dall'avv. Giudiceandrea nella discussione finale secondo il quale la Parte Civile, all'atto della costituzione, a pena di inammissibilità sarebbe tenuta a dimostrare di avere ricevuto un danno.

L'assunto è infondato.

Infatti è evidente che la Parte Civile, nel rispetto del principio dell'*edictio actionis* che presiede alla proposizione della domanda civile, costituendosi nel giudizio penale deve esporre quale danno ritiene di aver subito, in tal modo consentendo la delibazione demandata al giudice in ordine all'ammissibilità della costituzione.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 50

Sarà poi compito della Parte, ma solo in giudizio, provare la fondatezza della propria domanda articolando i mezzi di prova dei quali sarà tenuta a richiedere l'ammissione.

Ebbene, l'atto di costituzione del prof. Ichino indica la *causa petendi* consistente nella compressione della propria libertà di movimento e della propria vita di relazione conseguente alla predisposizione nei suoi confronti del servizio di scorta personale, oltre che nella minaccia alla propria integrità fisica, indicando quelle compressioni e minacce in collegamento causale con le intercettazioni ambientali, a far tempo quantomeno dal 31 agosto 2006; intercettazioni che lo rappresentavano come l'obiettivo da annientare fisicamente. Ed ha chiesto l'integrale risarcimento del danno patito (*petitum*).

In tal modo la Parte Civile ha assolto al suo obbligo consentendo al giudice la delibazione iniziale in ordine all'ammissibilità o meno della domanda che ha proposto.

L'avv. Giudeandrea ha richiesto l'esclusione della Parte Civile prof. Ichino ponendo in luce che il capo di imputazione associativo non contiene il suo nome, e quindi non lo indica come un obiettivo da intimorire.

La Corte, per contro, constata che l'imputazione rappresenta con apprezzabile chiarezza che il *"Partito Comunista Politico-Militare si propone il compimento, anche con l'uso delle armi, di atti di violenza contro.. la vita e l'incolumità delle persone ed altri obiettivi politici"*. Espressione che, lungi dall'escludere la persona del prof. Ichino, contempla anche la progettazione di attentati a persone che possono rappresentare un 'simbolo' del tentativo di gestire all'interno delle Istituzioni le contraddizioni dello Stato borghese, senza farle esplodere nella lotta armata di 'classe'.

Ebbene, quanto al carattere simbolico della figura del prof. Ichino, non va dimenticato che egli, per designazione ministeriale, subito dopo l'assassinio del giuslavorista Massimo D'Antona avvenuto il 20 maggio 1999, venne chiamato a ricoprire il suo stesso ruolo dirigenziale presso l'Enav. Del resto, la rivendicazione dell'omicidio di D'Antona effettuata già poche ore dopo l'assassinio, chiarì che il delitto venne concepito ed eseguito proprio per l'impegno di

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 51*

Massimo D'Antona nell'opera di ristrutturazione del mercato del lavoro.

E dunque, così come tragicamente era stato per Massimo D'Antona, anche Pietro Ichino costituiva un 'obiettivo politico' della violenza eversiva del gruppo eversivo che si è riconosciuto nel Partito Comunista Politico-Militare.

A ciò si aggiunge il fatto che le intercettazioni ambientali del 31 agosto, del 19 ottobre e del 9 dicembre 2006, trascritte all'udienza preliminare, indicano nel prof. Ichino l'obiettivo da annientare.

La Parte Civile fonda la propria domanda anche su quelle intercettazioni che, dunque, costituiscono parte integrante del fascicolo processuale conosciuto dalle parti.

Pertanto il rilievo difensivo va disatteso perché tanto il capo di incolpazione quanto il materiale probatorio raccolto ed affidato alla valutazione del giudice delineano in capo al prof. Ichino la figura della persona 'obiettivo' politico della violenza eversiva dell'associazione criminosa delineata al capo A) dell'imputazione.

Orbene, **quanto al merito della domanda risarcitoria svolta nell'interesse del prof. Ichino**, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici della Corte di Assise di Appello nella parte in cui, in diretto collegamento con l'onere probatorio che *"in maniera stringente"* incombe in capo al soggetto 'danneggiato dal reato' che non sia anche 'persona offesa' dal reato, non è stato chiarito con il dovuto dettaglio *"quale danno abbia riportato il prof. Ichino e quale sia il rapporto causale tra l'eventuale danno e la condotta degli imputati"*. Infatti è compito del giudice di verificare che colui che intende ottenere il ristoro dei danni che assume di aver patito abbia assolto all'onere probatorio che grava su di lui.

Ad opinione della Corte l'approfondimento dello studio della prova fornita dalla Parte Civile consente di rispondere in modo soddisfacente all'opportuno richiamo della Corte di Legittimità.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 52*

Il primo passaggio logico da approfondire riguarda la sussistenza o meno del rapporto causale tra le condotte degli imputati e l'evento dannoso lamentato.

Dunque è necessario esaminare in primo luogo la condotta tenuta dagli associati.

Il 31 agosto viene intercettata una conversazione ambientale all'interno del locale "Club Piccolo Teatro" sito in Milano, corso Garibaldi numero 17.

*Voce 1: ah ecco, quello è importante, io a sto' cazzo di Ichino qua ci sto pensando un po' tanto*

*Voce 2: quello lo devi far fuori, non è che gli puoi fare nient'altro che farlo fuori, comunque quello c'ha la scorta*

*Voce 1: ti ho detto, non l'ho vista però, che ne so, magari quel giorno lì non era in casa. Per quello ti dico per fare l'inchiesta porta puttana, io posso andare qualche volta a verificare, ma lì c'è da perdere un sacco di tempo. Se mi vedono due o tre volte nella stessa zona... a far case..*

*Voce 2: anche le telecamere*

*Voce 1: io non ne ho viste, anche se sono vicino alla stazione di Porta Genova, che non escludo che sia controllata, però non ne ho viste, cazzo.*

*Voce 2: puoi avere una scorta volante, di quelle che lui ha a casa quando lui è a casa, non c'è nessuno, poi quando esce chiama prima, 10 minuti prima*

*Voce 1: comunque ti ho detto che lì dove abita c'ha anche lo studio*

*Voce 2: per cui lui esce anche poco*

*Voce 1: però bisognerebbe ... si può fare uno studio su, sulle varie scadenze che ci sono, convegni, queste cose qua, il Circolo della Stampa, i vari hotel, anche perché la paga 'sta gente per intervenire, mica ci vanno gratis . ... E si, per loro è un lavoro, ben pagato tra l'altro.*

*Voce 2: figli di puttana.*

Dunque al 31 agosto gli imputati già da un po' di tempo stavano compiendo l'osservazione delle abitudini del prof. Ichino e



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

Sezione Seconda

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 53

stavano studiando i movimenti della scorta approntata a sua protezione.

Il proposito dichiarato era quello di *“farlo fuori, non è che gli puoi fare nient’altro che farlo fuori”*.

Gli interlocutori che concordano sull’eliminazione fisica ‘dell’obiettivo Ichino’, discutono della presenza o meno della scorta e della possibilità di approfittare degli spostamenti del prof. Ichino per colpirlo in momenti di maggiore vulnerabilità, in luoghi diversi dalla sua abitazione, nel corso di incontri pubblici.

Il 19 ottobre viene captata un’altra conversazione tra Ghirardi e Latino presso il locale ‘Flash’ di Milano.

Ecco i punti salienti:

*Ghi: ah, tra l’altro io continuo vedermela questa cosa qua di Inchino, oramai me la sono presa a cuore. ... lo scorte non ne vedo, macchine blindate tra l’altro è una strada unica che c’è lì sotto*

*Lat: è chiusa?*

*Ghi: no... è aperta. però non ci sono traverse né niente.. .. Quindi le vedi le macchine, due sensi*

*Lat: è chiaro che non ha una scorta fissa sotto casa*

*Ghi: io non l’ho vista. .... Sono passato già quattro volte ...*

*Lat: è probabile che sia così, però secondo me. ... può anche non averla, però lui ha dichiarato che ce l’aveva. .. e ha dichiarato pubblicamente..*

*Ghi: adesso voglio riuscire a beccare un qualche appuntamento pubblico ... di presenza lì, per arrivarci, cazzo*

*Lat: per vederlo in faccia?*

*Ghi: no quello lo so già come è fatto, per vedere come si muove. .... perché ... si può fare e nel senso che ... Questo va in giro a fare a truccare .. su tutte ‘ste palle qua, quindi ...*

Dal 31 agosto sono passati due mesi, e Ghirardi continua a studiare l’obiettivo perché *“io continuo a vedermela questa cosa qua di Ichino, oramai me la sono presa a cuore”*. Egli conosce lo sviluppo della strada ove abita il prof. Ichino. Ha continuato a studiare come



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 54

opera la scorta. Ghirardi intende *“beccare un appuntamento pubblico .. di presenza per arrivarci”*.

Anche il 9 dicembre, durante un incontro a Raveo, i dialoganti ripetono che si armeranno per *“ammazzare Ichino”*.

Ad opinione della Corte le conversazioni intercettate provano con apprezzabile chiarezza la serietà con la quale Ghirardi prosegue l'osservazione delle abitudini del prof. Ichino e porta avanti lo studio delle caratteristiche della zona ove abitava il professore. Egli non disdegna di poter approfittare delle contingenze favorevoli rappresentate dalla sua partecipazione ad eventi pubblici per aumentare la possibilità di successo dell'attentato.

Il progetto criminoso è di estrema gravità ed è dichiarato esplicitamente: *“lo devi far fuori, non è che gli puoi fare nient'altro che farlo fuori.”*

La Corte di Legittimità invita a riflettere sull'effettiva sussistenza o meno di un evento dannoso in odio al prof. Ichino alla luce del fatto che *“i propositi delittuosi”* - che peraltro, come ora si è constatato, vennero coltivati a lungo e tendevano all'eliminazione fisica dell'obiettivo - *“non furono portati ad esecuzione né risulta che lo stesso li abbia percepiti ricavandone, inevitabilmente, turbamento e preoccupazione.”* (cfr. pag. 46)

A tale ultimo proposito si rileva che. Ovviamente. le intercettazioni vennero conosciute in tempo reale dagli operanti che erano in ascolto. La teste Suma della DIGOS ne dà atto nella sua deposizione testimoniale.

Il prof. Ichino fu informato, pur se in modo non dettagliato. Egli ha dichiarato che tra settembre e inizio ottobre il Prefetto gli comunicò che *“ci sono motivi gravi e precisi, non le posso dire di più, per non abbassare la guardia in questo momento ... e per mantenere il dispositivo”* (cfr. trascr. ud. 23 gennaio 2009 pagg. 11 e 12).

E che il Prefetto intendesse riferirsi proprio alle indagini a carico degli imputati del presente giudizio ed al contenuto delle intercettazioni sopra riportate emerge con chiarezza dalla dichiarazione del teste Ichino che ha ricordato che *“nel febbraio 2007, mentre ero in*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 55

*università, fecero irruzione in aula gli agenti della mia scorta" perché il Prefetto aveva da comunicargli "una cosa rilevante. Il Prefetto mi informò dell'avvenuto arresto di un gruppo di persone che erano quelle su cui si stava indagando da tempo". Ebbene, a tutti è noto che gli odierni imputati vennero arrestati proprio a febbraio 2007, il giorno 12.*

E dunque, anche se "i propositi delittuosi non furono portati ad esecuzione" è provato che le intercettazioni orientarono la decisione degli organi prefettizi a non eliminare ed a non ridurre la cautela approntata al professore Inchino. Su tale evidente consequenzialità logica si struttura il legame instaurato tra la percezione delle captazioni ambientali ad opera degli organi di polizia e le condizioni del turbamento e dell'apprensione in capo alla Parte Civile.

Il teste Ichino ha dichiarato (cfr. trascr. ud. cit. pag. 12) che il Prefetto lo informò che *"essendovi gravi elementi su cui stiamo indagando ... non è proprio possibile, anzi, abbiamo dei precisi motivi per mantenere il dispositivo"*.

Ancora con maggior dettaglio, rispondendo alla domanda della Difesa, il teste ha affermato che nel febbraio del 2007 il Prefetto gli disse: *"guardi professore che qui queste persone avevano di mira proprio lei, e ci sono intercettazioni dalle quali risulta che stavano preparando un'aggressione nei suoi confronti"* (cfr. trascr. Ud. cit. pag. 43)

L'espressione *"ci sono motivi gravi e precisi, non le posso dire di più, per non abbassare la guardia in questo momento ... e per mantenere il dispositivo"* prova anche che la cautela poteva essere eliminata o ridotta. E prova anche che, una volta conosciuti i progetti di attentato ai quali l'associazione stava lavorando, quantomeno dal 31 agosto 2007 il mantenimento della la cautela personale rinvenne la causa giustificativa nelle intercettazioni ambientali a carico dei partecipi dell'associazione eversiva.

E' evidente anche che la comunicazione del Prefetto dell'esistenza di *"elementi gravi su cui stiamo indagando"* generò nella Parte Civile, inevitabilmente, turbamento e preoccupazione. E

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 56

ciò pur se il prof Ichino non venne informato del contenuto delle intercettazioni ambientali.

Le indagini sull'associazione per delinquere giustificarono la protrazione del mantenimento della scorta anche dopo l'esecuzione della misura della custodia in carcere degli odierni imputati. Sempre rispondendo ad una richiesta di chiarimento della Difesa, il prof. Ichino ha dichiarato: *"dopo il febbraio del 2007 ho parlato almeno un paio di volte con il Prefetto chiedendogli se non si potesse pensare al superamento di questo dispositivo e lui mi ha detto: "ci sono ancora delle persone che non sono state catturate che potrebbero costituire pericolo, quindi per ora il dispositivo viene mantenuto"*.

Tale dichiarazione serve a chiarire per quanto tempo è stato garantito il mantenimento della scorta per effetto di quanto stava emergendo sull'attività eversiva progettata dall'associazione criminale in esame, e quindi riverbera il proprio rilievo sugli aspetti quantitativi della domanda risarcitoria.

L'avv. Giudicenadrea ha contestato il fondamento della pretesa della Parte Civile sulla base del rilievo che l'Accusa non aveva formulato al riguardo alcuna incolpazione. Segno questo, fa intendere il difensore che i progetti di attentato non avevano superato la soglia del tentativo. Dunque, in assenza di contestazione, ha concluso la Difesa, viene a mancare il fatto costitutivo fonte dell'obbligazione risarcitoria.

E' ferma convinzione della Corte che il rilievo vada disatteso. Risulta provato che le attività preparatorie dell'attentato hanno prodotto l'effetto del mantenimento della scorta; fatto che la Parte Civile ha indicato come la causa che ha generato la compressione delle sue libertà fondamentali. Il prof. Ichino ha svolto la sua domanda risarcitoria ponendo in luce che le cautele organizzate dalle Forze di Polizia, a seguito e per effetto delle conversazioni intercettate, avevano compresso i suoi diritti fondamentali ingenerando in lui apprensione per la minaccia imminente sulla sua persona.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 57

Con tale riflessione si intende porre in luce che la costituzione di Parte Civile non ha riguardato la commissione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale di Pietro Ichino, con riferimento ai quali bisognerebbe quindi accertare se il progetto di attentato ha superato o meno la soglia della punibilità del tentativo.

La costituzione della Parte Civile ha riguardato il delitto di costituzione e partecipazione ad associazione sovversiva, ipotesi delittuosa ritenuta sussistente anche dalla Corte di Cassazione; struttura eversiva che ha progettato alcuni attentati, tra i quali quello al prof. Ichino. La progettazione di quegli attentati, assieme alla consumazione dei c.d. reati fine, integra la prova della consumazione del delitto associativo, e di conseguenza non ha rilievo interrogarsi del superamento o meno della soglia di punibilità del tentativo con riferimento ad un delitto consumato in permanenza.

Dunque l'affermazione della Difesa non è rilevante perché non intercetta alcun punto qualificante della prospettazione che la Parte Civile offre al giudice a fondamento della propria pretesa.

Il professor Ichino ha lamentato che, a causa della cautela personale adottata nei suoi confronti, ha subito limitazioni alla propria libertà.

Egli non può *"muovere un passo fuori di casa; andare da mia madre che ha bisogno urgente, è persona anziana"* senza prima programmare l'uscita con la scorta.

Ha lamentato inoltre che *"il sacrificio sta in una intimidazione permanente"* che si esprime attraverso quella imposizione.

Egli ha fatto presente che patisce *"limitazioni della libertà di pensiero, di espressione"*, patimento che lo accomuna a quello imposto in via generica *"alla comunità accademica e scientifica a cui appartengo."*

In particolare, con riguardo alla sua attività di docente, ha riferito che i componenti della scorta erano presenti durante le sue lezioni universitarie; e capitò, ad esempio, che *"un agente si sentisse in dovere di alzarsi in piedi, di avvicinarsi alla cattedra, come per difendermi da un'aggressione che in realtà non era nell'aria"*.

A tale proposito, in modo vibrante, ha sottolineato che *"la presenza degli agenti è sempre stata molto evidente; ed anche questa è una"*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 58

*mortificazione perché implica notificare che io sono uno che dice cose per le quali c'è chi lo vuole far fuori. E questo incide sul rapporto educativo, ed altera il rapporto con le persone.”* (cfr. trascr. cit. pag. 29).

Dunque la Parte Civile individua in primo luogo il c.d. 'danno-conseguenza' subito nella compressione e compromissione della propria libertà di movimento e di pensiero. Quest'ultima da intendersi sia con riferimento alla sua attività di articolista di un notissimo quotidiano a tiratura nazionale - la Digos gli comunicò che se avesse smesso di scrivere sul giornale "*certo le cose si facilitano*"; cfr. trascr. pag. 9 - sia soprattutto per quanto concerne il suo lavoro di docente universitario, mortificato nella relazione educativa che egli instaura con i suoi allievi.

Inoltre lamenta il fatto di aver "*vissuto sapendo che c'erano persone che intendevano aggredirmi e che erano in circolazione. Contavo nel fatto che la polizia li tenesse sotto controllo, ma questo era un elemento di tensione e di preoccupazione grave. Io uscivo di casa la mattina e mi chiedevo: "ci sarà qualcuno che adesso sbuca fuori e mi spara?"*" (cfr. pagg. 69 e segg.)

La Parte Civile che ha percepito la situazione minacciosa diretta contro la sua integrità fisica a causa dell'attività lavorativa ed intellettuale che ha svolto, chiama quindi in causa i diritti inviolabili della persona che rinviano all'art. 2 della Carta Costituzionale quali quello della restrizione della libertà personale e quello alla libera manifestazione del proprio pensiero.

A tale proposito è utile ricordare in premessa che la Corte di Cassazione con la fondamentale decisione assunta a Sezioni Unite in data 24 giugno 2008 (n. 26.972 dell'11.11.2008 Rv. 605.490/1), tra le altre questioni esaminate, ha chiarito quale sia l'estensione dell'obbligazione risarcitoria ricollegabile alla commissione di reati. In primo luogo, in applicazione del principio della 'tutela minima risarcitoria' spettante ai diritti costituzionali inviolabili, alla persona che provi di essere stata danneggiata dal reato va risarcito il danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr. Punti 2.4. /2.7). In tali

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO**

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 59*

casi, l'elemento dell'ingiustizia del danno è accertato in via di interpretazione da parte del giudice che, alla stregua della lettura della Costituzione, individua la sussistenza dello specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. (cfr. Punto 2.9)

In presenza di reato, poi, in considerazione della sofferenza morale procurata, va risarcito il danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione che comprende anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare, o meglio nella sofferenza morale determinata dal non poter fare (cfr. Punto 3.4.1.)

Tornando a riflettere sugli aspetti relativi all'assolvimento dell'onere probatorio che grava sulla parte, la Corte afferma che è convinta che le dichiarazioni testimoniali della Parte Civile siano attendibili perché verosimili ed ampiamente riscontrate dal testo delle intercettazioni, dalla documentazione prodotta (lettera al Ministro Padoa Schioppa) e dalle dichiarazioni di contenuto convergente rese dai dirigenti e dagli ispettori della Digos che sono stati sentiti nell'istruttoria dibattimentali. Per giunta bisogna aver presente il fatto che non è emerso alcun elemento di segno contrario rispetto alle dichiarazioni del teste.

Pertanto, si ritiene raggiunta la prova della sofferenza morale che l'attività criminosa dell'associazione sovversiva ha inferto alla Parte Civile. E' provata anche l'avvenuta compromissione dei diritti fondamentali sopra indicati (libertà di movimento, libertà di insegnamento e più in generale il diritto all'esplicazione del proprio pensiero) oltre che la produzione in capo al prof. Ichino dello stato di apprensione per la sua integrità fisica, minacciata al punto da imporre la predisposizione della scorta a sua tutela.

Accertata la sussistenza del fatto costitutivo della sussistenza del danno è chiaro che nel caso oggi in esame è scongiurato il rischio che la condanna risarcitoria rappresenti soltanto una sorta di 'pena privata' conseguente alla realizzazione di un comportamento lesivo.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 60*

La Corte ritiene di individuare i criteri di liquidazione di tale obbligazione nella intensità della compressione dei diritti e della minaccia all'integrità fisica. Minaccia e compressione di ampia portata perché esercitate in via continuativa, senza alcuna soluzione di continuità.

Bisogna anche tener presente che tali fattori produttivi di danno, eziologicamente collegati alle attività eversive degli associati, si sono protratti quantomeno dal 31 agosto 2006, data della prima intercettazione, e con permanenza per circa tre anni, sino al 13 giugno 2009, data della sentenza di primo grado.

Si ricorderà infatti che ancora al tempo dell'esame testimoniale del prof Ichino nel gennaio del 2009 la misura di protezione era in corso di applicazione (cfr. trascr. cit. pag. 39)

Va rilevato infine che la Corte intende affermare che l'aver individuato la disposizione violata dall'associazione eversiva in esame nell'art. 270 c.p. piuttosto che nell'art. 270 bis non riduce la misura della compressione dei diritti - e l'intensità dell'apprensione generata - in danno del prof. Ichino. E' evidente infatti che, dal punto di vista di chi costituisce l'obiettivo dell'attività eversiva dell'associazione, nulla cambia se la 'eliminazione fisica del nemico' si realizzerà con metodi e modalità terroristiche, oppure 'soltanto' eversivi.

In via presuntiva (anche le Sezioni Unite Civili nella decisione richiamata hanno ricordato che in relazione ai pregiudizi non patrimoniali la prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri) applicando i criteri richiamati, si reputa opportuno determinare il danno in circa € 3.000 al mese, per un importo complessivo che, riferito al periodo settembre 2006/giugno 2009 di € 100.000, è pari a quello già liquidato dai giudici di primo grado.

Si intende quindi confermata la identica statuizione già adottata dalla Corte di Assise il 13 giugno 2009.

Gli imputati sono tenuti in solido a risarcire il danno liquidato ed a rilevare la Parte Civile prof. Pietro Ichino dalle spese di prosecuita difesa nella misura indicata in dispositivo.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 61

**Passando ad esaminare la pretesa risarcitoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, si ricorderà che, in esordio della trattazione degli aspetti civili della decisione, è stato ricordato che la Corte di Cassazione ha stabilito che anche rispetto a tale Parte Civile *“l’entità del danno potrà essere rideterminata all’esito del nuovo giudizio di merito”* (cfr. sentenza pag. 47).

Alla stregua di tale indicazione operativa vanno nuovamente esaminati gli aspetti della determinazione del danno che la Presidenza del Consiglio, in qualità di soggetto passivo del delitto sanzionato dall’art. 270 c.p., ha certamente patito.

Orbene, ad opinione della Corte è inevitabile procedere ad una congrua riduzione delle voci di danno provate in giudizio.

Ed invero, si constata che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. dichiarazione di costituzione di Parte Civile del 28 maggio 2008) ha allegato di aver subito *“il danno materiale costituito da quanto lo Stato quale apparato amministrativo ha dovuto sopportare per far fronte alla minaccia di eversiva, ... il danno all’immagine dell’amministrazione,... ed il danno morale”* (cfr. pagg. 5 e 6). Con memoria depositata il 24 marzo 2009 essa ha rassegnato le proprie conclusioni invocando *“il diritto al risarcimento del danno sia materiale, sia all’immagine, sia morale subito”* e chiedendo che *“la quantificazione venga fatta da questa Corte in via equitativa in base all’art. 1226 c.c. nella misura che si quantifica in € 1 milione”*.

A fronte della richiesta strutturata nel modo sopra riportato, i giudici di primo grado, con statuizione confermata anche dalla Corte di Assise di Appello hanno liquidato *“a titolo di danno morale ed a carico di tutti gli imputati condannati per i reati associativi un milione di euro.”*

Ebbene, quella liquidazione è errata perché supera la misura richiesta. Essa, infatti, coincide con quella avanzata cumulativamente anche per il danno materiale; danno che potrebbe rappresentare la parte preponderante, dal momento che dalla costituzione dell’associazione per delinquere avvenuto nel 2003/2004 e sino al 13 giugno 2009, data della pronuncia di primo grado, potrebbero essersi create le condizioni per la predisposizione di onerosi impegni in

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 62

termini di destinazione di persone e mezzi alla lotta contro l'eversione dall'ordine democratico.

Sempre per quanto concerne i pretesi danni materiali, la Corte deve constatare che con tale voce la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso chiedere il ristoro per "quanto lo Stato ha dovuto approntare per far fronte alla minaccia eversiva che fondatamente poteva e doveva ritenersi sarebbe seguita ai fatti contestati". Essa infatti ha precisato che lo "Stato-persona ha attivato mezzi ... diretti a difendere l'ordine democratico, facendo sentire alla collettività che il soggetto esponenziale dei suoi interessi non era inerte su un piano concreto di fronte all'oscura minaccia eversiva". (cfr. memoria ud. 18 marzo 2009 pag. 51).

Così rappresentato il danno materiale del quale si chiede il ristoro, la Corte constata in primo luogo che esso non coincide con l'impegno organizzativo relativo alla predisposizione di servizi di protezione alla persona fisica. Infatti questi ultimi tendono a salvaguardare l'integrità della persona fisica; mentre quello del quale si chiede il ristoro è in difesa della intangibilità della personalità dello Stato.

In secondo luogo va rilevato che la Parte Civile non ha inteso allegare alcunché per provare la sussistenza del danno materiale che ha rappresentato.

Non ha indicato quali provvedimenti di emergenza lo Stato ha adottato nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati; né ha descritto, in generale, quale fu la natura ed il contenuto delle altre eventuali iniziative intraprese, chiedendo di provare la misura del relativo 'impatto economico' per lo Stato.

La Parte Civile, pur non allegando difficoltà ad assolvere all'onere probatorio, non ha ritenuto di dover articolare alcun mezzo di prova testimoniale, né ha chiesto di produrre documentazione a giustificazione degli oneri che assume che lo Stato ha affrontato. Di conseguenza non ha motivo per invocare in via sostitutiva il potere equitativo del giudice.

Tutto ciò preclude la formulazione del giudizio tanto sull'an che sul quantum della specifica richiesta risarcitoria per danno materiale. Ragione per la quale, nell'assolvimento del compito assegnato dalla Corte di legittimità di nuovo esame della "entità del danno ... all'esito

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 63*

*del nuovo giudizio di merito*" (cfr. sentenza pag. 47), va affermato che la domanda risarcitoria collegata al danno materiale non può essere accolta.

La determinazione per il danno morale, con riferimento alla quale, attesa la evidente difficoltà di prova testimoniale o documentale, è consentito ricorrere alla prova presuntiva, va ridotta rispetto a quella che sarebbe stato corretto liquidare in primo e secondo grado dato che la condotta associativa è stata nuovamente qualificata ai sensi dell'art. 270 c.p. Delitto di evidente grande impatto per la compagine sociale e per le organizzazioni dello Stato, ma certamente inferiore rispetto a quello dell'associazione che persegue finalità terroristiche.

Infatti è chiaro per tutti che i metodi e le modalità che caratterizzano tale ultima struttura associativa, sui quali ci si è soffermati ampiamente nelle pagine che precedono, sono ancora più dirimpenti.

In conclusione l'importo totale richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in misura pari ad € 1.000.000 va ridotto almeno alla metà per il mancato accoglimento della parte di domanda relativa alla liquidazione del danno materiale che non è stato provato. Va ulteriormente diminuito equitativamente sino ad € 400.000 per la riduzione che la nuova qualificazione del capo A) riverbera sulla misura del danno non patrimoniale.

Il parziale accoglimento in questa sede delle censure che le Difese degli imputati avevano già svolto con successo innanzi alla Corte di Cassazione comporta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si vedrà integrata nelle spese di proseguita difesa.

**Restano da affrontare le questioni della determinazione della pena.**

Non vanno accolte le richieste relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono state invocate per l'interesse non personale che avrebbe spinto gli imputati a commettere i delitti. Essi avrebbero agito con *"la volontà di*

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 64*

*modificare radicalmente il sistema politico economico nel senso di una maggiore giustizia, per la eliminazione della dominazione dei paesi imperialisti sui popoli del cosiddetto terzo mondo ... per un'effettiva parificazione del ruolo sociale di donne ed uomini, per la cessazione delle guerre di aggressioni."*

A tale proposito la Corte intende porre in luce che il giudice fa corretto uso del potere discrezionale del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche se, nella sua operazione applicativa, conferisce rilievo ai valori che seppur non 'tipizzati' nelle previsioni normative dell'art. 62 c.p., risultino attuali e diffusi della società nella quale la specifica disposizione di legge dell'art. 62 bis c.p. viene invocata.

Orbene, gli imputati ritengono di meritare una valutazione particolarmente benevola; ma non si sono fatti scrupolo di perseguire gli obiettivi che hanno liberamente prescelto anche a costo di esprimere contestualmente il loro radicale dispregio per il valore della vita umana - e dei beni - del 'nemico di classe'.

Tale caratteristica comportamentale permea in profondità ed offusca completamente il vago valore filantropico che la Difesa pare attribuire all'azione eversiva realizzata dai suoi assistiti.

Ciò che viene rappresentato come il perseguimento dell'interesse non personale degli imputati è stato espresso con modalità antagoniste rispetto al metodo democratico del confronto delle idee e del rispetto assoluto dell'integrità fisica - prima che delle idee - del contraddittore.

Esso non registra alcun consenso nella società, e pertanto non avvia il giudicante verso una loro benevola valutazione. Ragione per cui tali richieste vanno respinte.

Dei parametri dell'art. 133 co. I nn. 1 e 2 c.p. invocati dalla Difesa si tiene conto nella nuova determinazione della pena; tanto con riferimento alla odierna individuazione della pena base per il delitto di cui all'art. 306 c.p., quanto per ciò che riguarda la ponderazione degli aumenti per la continuazione con i restanti reati accertati in giudizio.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 65*

Risulta evidente, infatti, che tanto le prime quanto i secondi si pongono, anche per le figure apicali dell'associazione, in misura non lontana dai minimi edittali, segno della approfondita valutazione di tutti i criteri legali di determinazione della pena, ed in particolare di quelli sottolineati dalla Difesa.

Va respinta la richiesta di Ghirardi di riconoscimento del vincolo della continuazione con le precedenti sentenze di condanna. Istanza di impensabile riconoscimento - e non solo per la mancanza di allegazioni difensive al riguardo - per quanto concerne i delitti di rapina, di evasione, di danneggiamento, tutti assai lontani nel tempo, in conseguenza delle evidenti eterogeneità ideative tra quei delitti, prevalentemente contro il patrimonio, e quelli oggi in esame.

La richiesta, ad opinione della Corte non è provata anche relativamente ai fatti eversivi che vennero accertati definitivamente dalla Corte di Assise di Appello di Milano con la sentenza del 15 febbraio 1985.

A parte il lasso temporale davvero imponente che separa quelle condotte del febbraio 1984 e le attuali, resta il fatto che la assoluta non coincidenza tra i concorrenti di Ghirardi nei delitti commessi nel 1984 e gli attuali preclude la possibilità di riscontrare la sussistenza di un'unica originario disegno criminoso produttivo di condotte criminose tanto lontane nel tempo.

Il delitto più grave tra quelli ascritti agli associati è la violazione dell'art. 306 c.p. che prevede, rispetto all'art. 270 c.p., una pena massima maggiore per i promotori ed organizzatori, ed una pena minima e massima maggiore per i partecipi.

Nella determinazione della pena base per il delitto dell'art. 306 c.p., oltre che delle valutazioni relative alla personalità degli imputati - così come già dettagliate nelle decisioni della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello - e dei precedenti specifici loro rispettivamente ascritti, si è tenuto conto in primo luogo del ruolo e della funzione rivestito da ciascuno nell'associazione, così come descritti e definiti nei precedenti gradi di giudizio.

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 66*

I reati ritenuti in continuazione hanno comportato un aumento di pena inferiore rispetto al corrispondente aumento deciso in precedenza, anche in virtù dell'accertata insussistenza dell'aggravante dell'art. 1 L. n. 15/1980.

Si riporta l'esposizione analitica del calcolo della pena per ciascun imputato che consegue all'applicazione dei criteri di legge di cui all'art. 133 c.p.

**Bortolato:** Indicato come promotore. Pena base per la banda armata anni 7 di reclusione, anche in considerazione dell'unico precedente non grave e lontano nel tempo, ma dovendosi pur conferire rilievo al carattere eversivo ed armato della struttura criminosa che ha diretto in qualità di vertice della cellula di Padova. Pena aumentata per l'art. 270 c.p. di anni 1; per il capo E) di anni 1 e 4 mesi; per il capo F) di mesi 4 e 10 giorni; per il capo G) di mesi 7; per il capo H) di mesi 2 e giorni 20; per il capo I) di mesi 2 e giorni 20; per i capi M) ed N) di mesi 1 e giorni 20 giorni. Per una **pena totale di anni 11 di reclusione.**

**Caprio:** Qualificata partecipe. Per la banda armata la pena è coincidente con il minimo edittale di 3 anni, ridotta ad anni 2 per le attenuanti generiche, ed aumentata di mesi 2 per l'art. 270 c.p.; per una **pena totale di anni 2 e mesi 2 di reclusione.** Pertanto va revocata di diritto la pena accessoria dell'interdizione temporanea.

**Davanzo:** Qualificato promotore. Per la banda armata, tenendosi conto degli allarmanti precedenti penali, del grado di eversione della banda armata, oltre che della pervicace antisocialità di comportamento dimostrata dall'imputato anche nel corso della presente fase del giudizio, e per l'intensità del dolo che lo anima, anni 7 e mesi 9 di reclusione; aumentata per l'art 270 c.p. di anni 1; per il capo M di mesi 1 e gg. 15; per il capo N di mesi 1 e gg. 15; per una **pena totale di anni 9 di reclusione.**

**Gaeta:** Qualificato partecipe, già condannato, procacciatore di arnesi atti allo scasso e di materiale informativo destinato ai

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 67*

consociati ed alle attività eversive dell'associazione criminale: pena base per la banda armata anni 4 di reclusione; aumentata per l'art. 270 c.p. di mesi 6; per il capo E di mesi 7; per il capo F di mesi 2; per una **pena totale di anni 5 e mesi 3 di reclusione.**

Egli è detenuto dal 12 febbraio 2007 e dunque da un periodo di tempo superiore alla durata della pena oggi determinata. Pertanto va dichiarata l'estinzione della misura cautelare della custodia in carcere e la sua immediata liberazione se non detenuto per causa diversa.

In considerazione della misura della pena base che è inferiore ad anni 5 di reclusione, la pena accessoria inflitta a Gaeta va sostituita con quella dell'interdizione dai Pubblici Uffici per anni 5

**Ghirardi:** Qualificato partecipe, ma con un ruolo particolarmente attivo perché in costante contatto e sintonia con il promotore Latino nell'ideazione ed organizzazione degli attentati concepiti dal gruppo criminale; già attinto da numerose ed allarmanti condanne che però non hanno inciso sulla sua ferma determinazione a delinquere. Pena base per la banda armata anni 5 e mesi 6 di reclusione; aumentata per l'art. 270 c.p. di mesi 9; per il capo E di mesi 8; per il capo F di mesi 2; per il capo G di mesi 6; per il capo H di mesi 2; per il capo I di mesi 2; per il capo N di mesi 1; per una **pena totale di anni 8 di reclusione.**

**Latino:** Qualificato promotore. Pena base per la banda armata per la posizione di vertice rivestita al suo interno, per i precedenti penali specifici, e per i caratteri di estrema devianza che si colgono nelle sue condotte poste costantemente a servizio del potenziamento del tratto eversivo della struttura criminale, anni 7 e mesi 6 di reclusione; aumentata per l'art. 270 c.p. di anni 1; per il capo E) di anni 1 anno e 4 mesi; per il capo F) di mesi 4 mesi e giorni 10; per il capo G) di mesi 7; per il capo H) di mesi 2 e giorni 20; per il capo I) di mesi 2 mesi e giorni 20; per il capo M) di mesi 1 e giorni 20; per il capo N) di mesi 1 e 20 giorni; per una **pena totale di anni 11 e mesi 6 di reclusione.**

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 68*

**Mazzamauro:** Qualificato partecipe. Pena base per la banda armata pari al minimo edittale di anni 3 di reclusione, ridotta ad anni 2 per le attenuanti generiche, ed aumentata di mesi 2 per l'art. 270 c.p.; per una **pena totale di anni 2 e mesi 2 di reclusione.**

Pertanto va revocata di diritto la pena accessoria dell'interdizione temporanea.

**Rotondi;** Qualificato partecipe. Pena base per la banda armata pari al minimo edittale di anni 3 di reclusione, ridotta ad anni 2 per le generiche, ed aumentata di mesi 2 per l'art. 270 c.p.; per una **pena totale di anni 2 e mesi 2 di reclusione.**

Pertanto va revocata di diritto la pena accessoria dell'interdizione temporanea.

**Scantamburlo:** Qualificato partecipe. Pena base per la banda armata pari al minimo edittale di anni 3 di reclusione, ridotta ad anni 2 per le generiche; aumentata per l'art. 270 c.p. di mesi 2; per il capo M di mesi 2; per **una pena totale di anni 2 e mesi 4 di reclusione.** Pertanto va revocata di diritto la pena accessoria dell'interdizione temporanea.

**Sisi:** Qualificato promotore e posto al vertice della cellula torinese della struttura eversiva, impegnato in attività di occultamento di materiale propagandistico ed appartenente al nucleo ideologico dell'associazione per delinquere. In considerazione delle note ora richiamate, oltre che della pervicacia eversiva dimostrata anche nel corso del giudizio, fattori da contemperare però con il suo stato di incensurato, la pena base per la banda armata è di anni 7 di reclusione; aumentata per l'art. 270 c.p. di anni 1; per il capo E di anni 1 e mesi 4; per il capo F di mesi 4 e gg. 20; per il capo M di mesi 1 e gg. 20; per il capo N di mesi 1 e gg. 20; per una **pena totale di anni 10 di reclusione.**

**Toschi;** Qualificato partecipe molto dinamico, autore di attività materiali a sostegno dell'associazione nel corso del tentato furto ai danni di uno sportello bancario e nella sperimentazione della

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 69*

funzionalità delle micidiali armi messe al servizio delle finalità eversive del gruppo criminale. Pena base per la banda armata anni 4 e mesi 9 di reclusione; aumentata per l'art. 270 c.p. di mesi 8; per il capo E di mesi 7; per il capo F di mesi 2; per il capo G di mesi 6; per il capo H di mesi 2; per il capo I di mesi 2; per una **pena totale di anni 7 di reclusione.**

In considerazione della misura della pena base, che è inferiore ad anni 5 di reclusione, la pena accessoria va sostituita con quella dell'interdizione dai Pubblici Uffici per anni 5

**Scivoli va assolto** dal reato ascrittogli **perché il fatto non costituisce reato** e quindi va dichiarata l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare in vigore nei suoi confronti.

Sussistono le condizioni di legge di cui all'art. 304 co. I lett. c) c.p.p. per disporre la sospensione dei termini massimi della custodia cautelare per giorni 15 necessari per redigere la motivazione della presente decisione.

P.Q.M.

Letto l'art. 627 c.p.p.,  
decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2012,

in parziale riforma

della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 24 giugno 2010, appellata da:

Bortolato Davide, Caprio Amarilli, Davanzo Alfredo, Gaeta Massimiliano, Ghirardi Bruno, Latino Claudio, Mazzamauro Alfredo, Rotondi Davide, Scantamburlo Andrea, Scivoli Salvatore, Sisi Vincenzo, Toschi Massimiliano;

riqualificata la condotta associativa loro contestata al Capo A) ai sensi dell'art. 270 c.p.,

esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 L. n. 15/1980 contestata in relazione ai restanti capi di imputazione,

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*



**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO**

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

*pag. 70*

**Ridetermina**

le pene inflitte:

- a Bortolato Davide, in Anni 11 di reclusione;
- a Caprio Amarilli, in anni 2 e mesi 2 di reclusione;
- a Davanzo Alfredo, in anni 9 di reclusione;
- a Gaeta Massimiliano, in anni 5 e mesi 3 di reclusione;
- a Ghirardi Bruno, in anni 8 di reclusione;
- a Latino Claudio, anni 11 e mesi 6 di reclusione;
- a Mazzamauro Alfredo, in anni 2 e mesi 2 di reclusione;
- a Rotondi Davide Alfredo, in anni 2 e mesi 2 di reclusione;
- a Scantamburlo Andrea, in anni 2 e mesi 4 di reclusione;
- a SISI Vincenzo, in anni 10 di reclusione;
- a TOSCHI Massimiliano in anni 7 di reclusione.

Letto l'art. 300 co. IV c.p.p. dichiara l'estinzione della custodia cautelare (ord. gip. Milano 8.2.2007) nei confronti di Gaeta ed

**Ordina**

la sua immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

**Sostituisce**

la pena accessoria inflitta a Gaeta e Toschi con l'interdizione dai Pubblici Uffici per anni 5;

**Revoca**

la pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici per anni 5 nei confronti di Caprio, Mazzamauro, Rotondi, Scantamburlo.

**Assolve**

Scivoli Salvatore dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 300 co I c.p.p.

**Dichiara**

Il Consigliere est.  
*dott. Fabio Tucci*





**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO**

*Sezione Seconda*

N. 20/2012 Reg.Gen.

pag. 73

nei suoi confronti la perdita di efficacia delle misure cautelari, disposte con ordinanza dell'8 marzo 2012 di questa Corte, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

**Conferma**

le statuizioni civili in favore della Parte Civile Pietro Ichino e

**Riduce**

ad € 400.000,00 l'importo liquidato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**Condanna**

Bortolato, Caprio, Davanzo, Gaeta, Ghirardi, Latino, Mazzamauro, Rotondi, Scantamburlo, Sisi e Toschi al pagamento delle spese sostenute dalla Parte Civile Pietro Ichino nel presente grado di giudizio, che

**Liquida**

in € 3.000,00 oltre Iva e c.p.a.

**Conferma**

nel resto.

Letti gli artt. 304 co I lett. c) e 544 co. II c.p.p.

**Sospende**

I termini di durata massima della custodia cautelare per giorni 15.

Milano, 28 maggio 2012

Il Consigliere Est.

Fabio Tucci

Il Presidente

Anna Conforti

Depositato n. ... della  
CORTE ... in 0 oggi

Milano, 11 GIU. 2012

Il Consigliere est.

IL CANCELLIERE dott. Fabio Tucci  
Bronza BREFOLI

